

XIV. — SEDUTA POMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1969

INDICE

Articolo 2.

Punto 48) - (Processo di sicurezza) *Esame - Approvazione.*

Punto 48-bis) - (Pene pecuniarie - Esecuzione - Intimazione) *Esame - Ritirato.*

Punto 48-ter) - (Errore giudiziario - Riparazione) *Esame - Approvazione.*

Punto 48-quater) - (Atti penali - Notifica - Precedenza) *Esame - Approvazione.*

Punto 47) - (Revisione - Ampliamento casi - Contraddittorio) *Esame - Approvazione.*

Punto 13) - (*Seconda parte*) (Corte d'assise - Reati politici - Competenza) *Seguito esame - Approvazione.*

Punto 44-sexies) - (Corte d'assise - Composizione) *Esame - Non accolto.*

Punto 44-septies) - (Cassazione - Procedimento sezioni unite - Eliminazione) *Esame - Non accolto.*

Punto 44-octies) - (Cassazione - Conclusioni difesa - Obbligo) *Esame - Approvazione.*

Punto 28-bis) - (Domicilio coatto - Divieto) *Esame - Non accolto.*

Punto 40-bis) - (Giudice dibattimento - Funzioni istruttorie - Divieto) *Esame - Approvazione.*

Punto 40-ter) - (Pubblico ministero - Incidenza gerarchica - Eliminazione) *Esame - Approvazione.*

Punto 40-quater) - (Segreto di Stato) *Esame - Non accolto.*

Punto 44-ter) - (Prove indiziarie - Validità - Limitazione) *Esame - Non accolto.*

Punto 44-quater) - (Liste testimoniali - Revisione) *Esame - Ritirato.*

Punto 44-*quinqies*) - (Esecuzione - Provvedimenti - Notifica) *Esame - Approvazione.*

Punto 34-*bis*) - (Certificato di rito) *Ritirato.*

Punto 28-*ter*) - (Libertà provvisoria - Impugnativa pubblico ministero - Divieto sospensione) *Esame - Non accolto.*

Punto 50) - (Coordinamento) *Esame - Soppressione.*

Punto 50-*bis*) - (Imputato - Assicurazione difesa) *Esame - Ritirato.*

Articolo 4 - (Autorizzazione spesa) *Esame - Approvazione.*

Articolo 5 - (Imputazione spesa) *Esame - Approvazione.*

PRESIDENTE	703, 709, 710, 711, 712, 714, 715 723, 724, 725, 728, 729, 730, 731 733, 735, 738, 742, 748, 751, 752 753, 754, 756, 760
ALESSI	703, 704, 705, 707, 709, 710, 712, 718 721, 722, 728, 731, 733, 734, 737, 740 742, 746, 750, 751, 755, 758
BENEDETTI	753
COCCIA	712
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	707, 708, 713, 714, 715, 720, 721, 722 723, 728, 730, 731, 734, 737, 738, 741 748, 750, 751, 753, 754, 755, 759
FORTUNA, <i>Relatore</i>	722, 727, 731, 733, 734, 747, 755, 756
GRANZOTTO	711, 733, 756, 758
GUIDI	704, 706, 708, 716, 736, 739, 741, 742 743, 745, 749, 750, 751, 752, 753, 758
LA LOGGIA	712, 713, 719, 720, 723, 756
MANCO	712, 713, 714, 720, 723, 725, 729 734, 739, 741, 745, 759
RIZ	733, 734, 735, 737, 738, 754
TAORMINA	740
TRAÌNA	712, 713
VALIANTE, <i>Relatore</i>	703, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 713 714, 715, 716, 720, 722, 723, 724, 725 726, 727, 728, 730, 731, 732, 734, 737 738, 740, 741, 742, 748, 750, 751, 752 753, 754, 755

La seduta comincia alle 15,35.

PRESIDENTE. Esaminiamo, ora, il punto 48) del testo governativo. Ne do lettura:

« giurisdizionalizzazione del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza; effettivo giudizio sulla pericolosità; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti ».

I deputati Granzotto e Cacciatore hanno proposto il seguente emendamento:

Al punto 48) dopo la parola: « sicurezza » aggiungere le altre: « e di prevenzione ».

Vi è, poi, l'emendamento proposto dai deputati Morvidi, Guidi ed altri:

Sostituire il punto 48) con il seguente:

« riforma del processo di sicurezza in modo da garantire l'accertamento di pericolosità attraverso l'esame scientifico del soggetto; prevedere e garantire il contraddittorio e il pieno esercizio del diritto della difesa ».

VALIANTE, *Relatore*. Nel testo governativo c'è anche più di quanto contenuto nell'emendamento Morvidi. L'effettivo giudizio sulla pericolosità dell'imputato mi sembra ben più ampio di un accertamento scientifico della pericolosità. Inoltre, nel testo del disegno di legge è prevista la impugnabilità dei provvedimenti, che l'emendamento Morvidi non contempla.

ALESSI. Le misure di sicurezza, attualmente, vengono comminate in sentenza, unitamente alle pene restrittive.

VALIANTE, *Relatore*. Possono venir date anche con ordinanza.

ALESSI. Allora precisiamo che cosa esattamente intendiamo dire perché le misure di sicurezza date con sentenza, nel momento della loro inflizione sono già giurisdizionalizzate.

GUIDI. Gli estensori dell'emendamento, evidentemente, intendevano risolvere una questione tutt'altro che semplice. La Corte costituzionale, con una sua sentenza del maggio 1968, ha superato a pie' pari il problema, affermando: non ha rilevanza il fatto che il provvedimento sia di carattere giurisdizionale o amministrativo; l'importante è che, quando si tratta delle libertà del cittadino, siano garantite le libertà fondamentali.

Quindi, va chiarito che non tanto interessa mutare la definizione giuridica della misura di sicurezza, quanto introdurre determinate garanzie, come il contraddittorio, la possibilità di impugnativa, il diritto di notifica al difensore.

Ha ragione il relatore Valiante quando osserva che la formula del punto 48) del disegno di legge è più omnicomprensiva ma, per altri aspetti, proprio la sua genericità può presentare determinati pericoli, nel senso che il legislatore delegato sarebbe autorizzato a tradurla, come crede, in norme del codice.

Con il nostro emendamento, che è più specifico, abbiamo voluto attirare l'attenzione dei colleghi su una questione di fondo. Il relatore Valiante sa bene che oggi il giudizio di pericolosità dell'imputato è soprattutto un giudizio poliziesco. Il giudice lo fonda su una serie di considerazioni di natura poliziesca. Indubbiamente, quando si adotta una misura di sicurezza, fondata su criteri che addirittura dovrebbero arrivare ad una valutazione della prevedibilità della ripetizione del reato — in questo si concreta la pericolosità — occorre un esame assai più penetrante. Ecco perché nell'emendamento abbiamo detto che il giudice è tenuto ad avvalersi, in casi del genere, anche di contributi di carattere scientifico.

Altrimenti il giudice disporrà soltanto non dico del rapporto, ma delle solite informazioni della polizia, e si avrà una valutazione che non ha niente a che fare con un vero e proprio giudizio di pericolosità. Questo giudizio sarà tanto più rigoroso, quando è in gioco una misura restrittiva della libertà personale, legata come è non tanto al fatto commesso, quanto alla previsione della sua ripetibilità.

Indubbiamente, in un nuovo processo come quello che stiamo costruendo, il problema delle misure di sicurezza non può non trovare un'adeguata valutazione. Sappiamo quale uso nel passato regime il Governo fece delle misure di sicurezza e come queste siano divenute strumento di arbitrio. Ci sembra, dunque, importante introdurre la ga-

ranza che il giudizio di pericolosità venga fondato su elementi oggettivi, scientificamente accertati.

ALESSI. Vorrei precisare una mia perplessità in ordine al punto 48) perché ho l'impressione che si invada la sfera del codice penale sostanziale ove, nel titolo VIII, sezione II, sono elencate le misure di sicurezza, distinte in detentive e non detentive. Incominciamo da queste ultime, dalle misure di sicurezza patrimoniali, che consistono in una cauzione o nella confisca. Nella mia esperienza non mi è mai capitato di veder comminata la prima misura, mentre la seconda è corrente. Si confisca e lo si fa con sentenza. E per esserci la sentenza, vi è un precedente processo con tutte le garanzie, oppure la confisca si riferisce, che so io, ad un oggetto trovato di cui non si conosce il proprietario, e che è oggetto di reato.

Vediamo ora le misure di sicurezza detentive: assegnazione alla colonia agricola, ricovero in una casa di cura o custodia, ricovero in manicomio giudiziario, ricovero in un riformatorio. Ebbene, tali misure di sicurezza seguono sempre determinati accertamenti o di responsabilità o di abitualità, o di esenzione totale o parziale della responsabilità per riconosciuta totale o parziale infermità mentale.

Tali dichiarazioni vengono sempre fatte con sentenza, il che vuol dire — trattandosi appunto di provvedimenti presi a seguito di un regolare processo — che vi è stato un contraddittorio ed ogni altra garanzia.

Ecco perché mi sono domandato: quando diciamo « effettivo giudizio sulla pericolosità » vogliamo affermare che deve eliminarsi dal codice penale l'automatismo di certe misure di sicurezza? Vogliamo intendere che determinate applicazioni di diritto non debbono avvenire perché, caso per caso, si va ad un nuovo procedimento che abbia per oggetto specifico l'accertamento della pericolosità? Se è così, allora entriamo nell'ambito del codice penale sostanziale, poiché modifichiamo delle norme in esso contenute. Oppure intendiamo riferirci alla inflizione di queste misure quando sono facoltative? In tal caso dovremmo dire che l'effettivo giudizio non implica l'eliminazione di misure di sicurezza quale accessorio automatico a determinate condanne o dichiarazioni. Mi pare, dunque, che il problema, posto in questi termini, abbia già delle complicazioni sue proprie.

Propongo, dunque, che si riferisca esplicitamente il punto 48) non alle misure di sicurezza automatiche, nei cui confronti non può parlarsi né di giurisdizionalizzazione né di pericolosità, ma alle misure di sicurezza facoltative, oppure alle provvisorie o, ancora, al provvedimento autonomo che segue la sentenza.

GUIDI. Temo che si sia incorsi in un grosso equivoco. Quando parliamo di giurisdizionalizzazione del procedimento di sicurezza, ci riferiamo al titolo V, capo I, del codice di procedura penale. È verissimo che tali equivoci sono possibili dato che, lo si può dire, anche i teorici hanno trascurato il problema delle misure di sicurezza e del processo di esecuzione. Questi temi sono i grandi dimenticati dagli studiosi, ed io credo immeritadamente, perché è materia attinente alla sfera della libertà del cittadino.

Noi, ripetiamo, avevamo inteso che questo volesse dire il criterio direttivo in esame. D'altra parte, gli esempi che sono stati portati — il giudice che con sentenza adotta misure di sicurezza — sono quelli che meno ci danno da pensare, perché esiste già una garanzia giurisdizionale. Viceversa, quello che ci preoccupa concerne le altre forme, che passano attraverso il giudice di sorveglianza, attraverso le procedure degli articoli 634 e seguenti del codice di procedura penale.

È bene, mi pare, che intervenga un chiarimento.

VALIANTE, *Relatore*. Nella scorsa legislatura, la decisione adottata — che ha portato a quel che oggi leggiamo come punto 48) del disegno di legge — fu proposta dal collega Riccio; e ci trovammo tutti d'accordo. Come è noto, in dottrina, queste misure sono denominate misure amministrative di sicurezza, e ciò ha dato luogo alla tesi secondo cui il procedimento in questione dovrebbe essere amministrativo, cioè non condizionato a quelle garanzie di carattere giurisdizionale di cui riteniamo, invece, indispensabile l'osservanza.

D'altra parte è ben noto che, a parte le misure disposte in sentenza dal giudice, alcune misure di sicurezza sono deliberate dal giudice istruttore, e finanche dal procuratore della Repubblica. « Quando il procuratore della Repubblica, anche di sua iniziativa — dice l'articolo 634 del codice processuale vigente — ritiene di dover promuovere l'applicazione di una misura di sicurezza, ne fa richiesta scritta al giudice di sorveglianza, emettendo, se occorre, ordine provvisorio di consegna all'autorità di pubblica sicurezza ».

Ora, con il termine « giurisdizionalizzazione » abbiamo voluto riferirci, innanzi tutto, al principio che ogni misura di sicurezza deve passare attraverso il giudice, con le garanzie giurisdizionali proprie di un procedimento che si svolge innanzi al magistrato. Non discuto se la formula adottata possa apparire troppo generica. Nella scorsa legislatura proposi il seguente emendamento:

« revisione del procedimento per la applicazione delle misure di sicurezza al fine di assicurare all'interessato adeguate garanzie giurisdizionali ».

Passò, invece, l'espressione: « giurisdizionalizzazione del procedimento », ora usata al punto 48). È troppo indefinita. Sono d'accordo.

D'altra parte, è stato detto che non è neppure sufficiente far svolgere dinanzi al giudice, con le garanzie giurisdizionali, il processo per l'applicazione delle misure di sicurezza. Vi sono alcuni casi di proscioglimento, per esempio per vizio parziale di mente, cui consegue automaticamente una misura di sicurezza che presupporrebbe una pericolosità del soggetto, che di fatto non esiste. Vi sono alcune applicazioni automatiche di misure di sicurezza che non si basano sulla effettiva pericolosità del soggetto ma, semplicemente, su una pericolosità presunta dalla legge. Tale presunzione non la vogliamo più. Perciò abbiamo affermato il principio della effettiva pericolosità. Vuol dire che nei casi che ho esemplificato si applicheranno altri provvedimenti, non quelli delle misure di sicurezza. Intendiamo, insomma, che le misure di sicurezza siano applicate non a chi appaia presuntivamente pericoloso, ma a colui che lo è effettivamente.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*.
E per le dichiarazioni di abitualità ?

VALIANTE, *Relatore*. Non mi sono riferito a questi casi, ma a quello, ad esempio, di proscioglimento per vizio parziale di mente. Abbiamo affermato che le misure di sicurezza si dispongono soltanto a carico di colui che è oggettivamente pericoloso. Abbiamo, inoltre, affermata la necessità del contraddittorio e, quindi, della impugnabilità del provvedimento. In questa maniera si è delineato il punto 48) sul quale si discute. Riteniamo di dovervi insistere, perché pensiamo che esso contenga la risposta alle preoccupazioni un momento fa avanzate dal deputato Guidi. Per noi la garanzia del contraddittorio presuppone il pieno esercizio del diritto di difesa.

ALESSI. Desidero presentare il seguente emendamento:

Sostituire il punto 48) con il seguente:

« giurisdizionalizzazione e garanzia del contraddittorio ed impugnativa in tutti i provvedimenti diretti all'applicazione delle misure di sicurezza ».

Accetto, dunque, il concetto che sia un giudice, e non il pubblico ministero o altra autorità, ad infliggere — sia pure in via preventiva — le misure di sicurezza. Intendo, poi, stabilire la garanzia del contraddittorio e la impugnabilità del provvedimento. Ogni altro argomento che investa il codice penale sostanziale va respinto e trattato in altra sede.

Apprezzo moltissimo gli argomenti che sono stati sviluppati contro le misure automatiche di sicurezza; se ne parlerà, però, non appena il testo del disegno di legge che modifica il codice penale sostanziale sarà trasmesso dal Senato alla Camera. Per quanto si attiene alla procedura ci basta assicurare la giurisdizionalizzazione del procedimento, il contraddittorio e la sua impugnabilità.

GUIDI. A dire il vero, preferisco l'attuale stesura del punto 48), perché mi pare che con la formula proposta dal deputato Alessi si sfugga alla questione dell'effettivo accertamento di pericolosità. Il collega afferma che si tratta di un istituto di carattere sostanziale. In realtà, il problema delle misure di sicurezza è trattato promiscuamente, talché è possibile trovare nel codice penale norme di carattere processuale. Si guardi all'articolo 637 del codice di procedura penale, laddove si afferma che il giudice di sorveglianza ha facoltà di disporre gli opportuni accertamenti anche a mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza. Evidentemente, in tale caso, si indica un canale, un modo di accertamento della pericolosità.

Si tratta, dunque, di un aspetto processuale quello sul quale si vuole incidere, sul quale intendiamo incidere. In altre parole l'accertamento della pericolosità, non va effettuato soltanto tramite le informazioni di pubblica sicurezza, ma va compiuto rigorosamente, sulla base delle osservazioni portate sul soggetto stesso.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Bisogna dire che la tendenza prevalente è quella di avvicinare la pena alla misura di sicurezza. Se la pena tende alla rieducazione del condannato e la misura di sicurezza al riadattamento sociale del reo, è chiaro che si tratta di due finalità per lo meno vicine. La Costituzione ci dà esempi di una tendenza a questo avvicinamento anche in ordine ad altri principi quale quello della legalità. Per la prima volta in un articolo (il 25, al terzo comma) ci si richiama alla legalità anche in materia di misure di sicurezza.

Sono quindi d'accordo che le misure di sicurezza siano affidate al giudice e che si ammetta il contraddittorio e l'impugnabilità. Quanto al giudizio di pericolosità, lo dico con tutta chiarezza, ho un grosso dubbio. Comprendo le ragioni esposte dal relatore Valiante. Indubbiamente, nei casi in cui, per ipotesi, il legislatore delegato stabilisse che per legge, da una determinata situazione penale, derivasse una misura di sicurezza occorrerebbe insistere per non far discendere la misura di sicurezza da un presupposto che non attenga alla effettiva pericolosità.

Vi sono però dei casi (l'abitudine, la pericolosità, la tendenza a delinquere), in cui le misure di sicurezza discendono da una dichiarazione giudiziaria che non attiene al riconoscimento della effettiva pericolosità, ma ad una pericolosità presunta. Qualora allargassimo anche a questi aspetti il discorso del relatore Valiante, non solo incidremmo — giusta l'osservazione del deputato Alessi — sul diritto sostanziale, ma modificheremmo proprio una norma che non so se sia il caso di variare. Sarebbe possibile dire, anche per le persone che ricadono nelle definizioni che ho ricordato, che occorre caso per caso un accertamento sulla pericolosità? Mi parrebbe troppo!

Vorrei cercare di conciliare le esigenze espresse dal relatore Valiante, cioè non far discendere le misure di sicurezza se non dall'effettivo riconoscimento di pericolosità, con i casi di pericolosità presunta di cui al codice penale.

VALIANTE, *Relatore*. Ciò che mi preoccupa è la pericolosità legata al vizio di mente. Chi è prosciolto per vizio di mente, automaticamente viene sottoposto a misure di sicurezza. L'espressione « vizio di mente » esiste soltanto nel titolo del codice, perché il testo afferma: « Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era per infermità (una qualsiasi infermità, anche non comportante pericolosità, dunque) in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere ».

ALESSI. Ma può essere questa la sede per modificare un articolo del codice penale? I lavori al Senato sono talmente progrediti che entro quest'anno anche noi potremo esaminare la riforma del codice penale ed in quella sede affrontare questo tema. La mia non è una opposizione sul merito. Anzi annuncio che, in sede opportuna, sarò in linea di massima favorevole a questa riforma.

PRESIDENTE. Il deputato Alessi ha proposto il seguente emendamento:

Sostituire il punto 48) con il seguente:

« giurisdizionalizzazione e garanzia del contraddittorio ed impugnativa in tutti i provvedimenti diretti all'applicazione delle misure di sicurezza ».

Chiedo al deputato Alessi se insista sul suo emendamento.

VALIANTE, *Relatore*. Mi permetterei di proporre al deputato Alessi di accettare il testo del Governo.

ALESSI. Ritiro il mio emendamento e ne presento altro così formulato:

Al punto 48) sopprimere le parole:
« effettivo giudizio di pericolosità ».

La ragione di questo emendamento consiste nel fatto che a mio avviso il giudizio di pericolosità va discusso nella sede propria cioè in quella per la riforma del codice penale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

I deputati Morvidi, Guidi ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 48) con il seguente:

« riforma del proceso di sicurezza in modo da garantire l'accertamento di pericolosità attraverso l'esame scientifico del soggetto; prevedere e garantire il contraddittorio e il pieno esercizio del diritto della difesa ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Il deputato Alessi aveva presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 48) con il seguente:

« giurisdizionalizzazione e garanzia del contraddittorio e dell'impugnativa di tutti i provvedimenti diretti alla applicazione delle misure di sicurezza ».

Il proponente ha annunciato di non insistere su questo emendamento e ne ha presentato uno nuovo così formulato:

Al punto 48) sopprimere le parole:
« effettivo giudizio di pericolosità ».

Trattandosi di emendamento suppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Pertanto, essendo stato accolto l'emendamento Alessi, le parole « effettivo giudizio di pericolosità » sono soppresse.

Do lettura del testo del punto 48) del disegno di legge che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Alessi, rimane così formulato:

« giurisdizionalizzazione del procedimento per la applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue ora l'emendamento aggiuntivo proposto dai deputati Granzotto e Cacciatore. Ne do lettura:

Al punto 48) dopo la parola: « sicurezza » aggiungere le altre: « e di prevenzione ».

GRANZOTTO. Non insisto per la votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Data la non insistenza del deputato Granzotto sul suo emendamento il testo del punto 48) rimane così formulato:

« giurisdizionalizzazione del procedimento per la applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti ».

Passiamo al nuovo punto 48-bis) proposto dal relatore Valiante. Ne do lettura:

« per l'esecuzione di pene pecuniarie, intimazione al condannato di pagare la somma dovuta entro un termine perentorio, eventualmente prorogabile per giustificati motivi, decorso il quale si provvederà direttamente alla esecuzione forzata. Attribuzione agli uffici finanziari del recupero delle spese di giustizia ».

VALIANTE, *Relatore*. È noto che il procedimento per l'esecuzione di pene pecuniarie è lunghissimo ed impegna gli uffici di cancelleria in maniera pesante e per giunta poco efficace. Se potessimo trovare un'altra via, per esempio attraverso l'intimazione al condannato di pagare, senza tutta la trafila oggi esistente, faremmo cosa opportuna. Attribuire certi compiti agli uffici finanziari, e non a quelli di cancelleria, significa liberare questi ultimi da una notevole mole di lavoro.

Mi rendo conto, peraltro, che si tratta di materia assai modesta. Se la Commissione ritiene che lo sia troppo per avere ingresso in un principio di legge delega, non esito a ritirare l'emendamento.

ALESSI. Non ritengo che con una legge delega si possa spostare la competenza che oggi hanno in materia le cancellerie, chiamando in causa gli uffici finanziari dello Stato. Qui ci vuole una legge apposita.

VALIANTE, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo punto 48-ter) proposto dal relatore Valiante:

Dopo il punto 48-bis) aggiungere il seguente 48-ter):

« riparazione dell'errore giudiziario in tutti i casi di ingiusta detenzione ».

VALIANTE, *Relatore*. Con questo emendamento propongo il ripristino del testo del punto 48) già approvato dalla nostra Commissione nella scorsa legislatura che, stranamente, vediamo soppresso nel disegno di legge in esame. Capisco che vi sono problemi di copertura della spesa connessi alla riparazione degli errori giudiziari, ma una affermazione di principio, secondo me, va fatta.

ALESSI. L'enunciazione di questo nuovo punto mi sembra scarna e sotto certi aspetti tutt'altro che di tutela per la persona ingiustamente detenuta, in quanto l'obbligo posto al giudice di prevedere le conseguenze normali di un errore, ove non si specifichi meglio in quali casi si possa parlare di ingiusta detenzione, apre per il giudice stesso notevoli problemi. Infatti, se l'ingiusta detenzione va intesa come un equipollente di assoluzione, questo argomento può diventare una remora per il giudice il quale sa che è poi lo Stato che dovrà riparare. Sarebbe meglio dare una più ampia esplicazione alla formula.

COCCIA. Il termine « ingiusta », a mio parere, contiene già un concetto preciso.

MANCO. Vi è da aggiungere che la detenzione non è il solo motivo che determina il danno. Se la condanna è frutto di errore giudiziario, il condannato detenuto o no, poiché l'ingiustizia proviene da un errore giudiziario, ha diritto alla riparazione.

VALIANTE, *Relatore*. Io intendo prevedere un risarcimento solo per chi è stato ingiustamente detenuto...

LA LOGGIA. Vi sono anche i danni morali...

TRAINA. Non mi sembra che la formula dell'emendamento Valiante sia da accogliere, perché l'ingiustizia attiene all'abuso che si commette nel ricorrere alla detenzione preventiva. Abbiamo già indi-

cato espressamente quando il magistrato può ricorrere alla carcerazione dell'imputato ed anche del sospettato come nel caso in cui si tema la fuga e così via. In tali situazioni non vi è ingiustizia; vi sarebbe, invece, qualora il magistrato non si attenesse alla norma specifica del codice...

MANCO. Se non vi si attiene commette reato !

TRAINA. Certo, ma se osserva tutti i crismi espressi nel codice non lo commette.

LA LOGGIA. Proporrei il seguente emendamento:

Dopo il punto 48-bis) aggiungere il seguente 48-ter):
« riparazione dell'errore giudiziario ».

Non posso ammettere che sia esattamente posto il principio che il danno derivante dall'errore giudiziario consista solo nella detenzione.

Una persona è imputata di un reato, processata, diffamata sui giornali; ne riceve un danno morale che difficilmente è riparato dalla notizia dell'assoluzione, spesso pubblicata assai in sordina o non pubblicata affatto.

Il danno non sta solo nella detenzione, ma consiste anche nel ledere la buona fama, il patrimonio morale, la possibilità di relazioni umane; attiene insomma a tutte le menomazioni che il soggetto viene a soffrire nella sua considerazione sociale, proprio perché un fatto a lui erroneamente ascritto lo ha portato alla ribalta della pubblica opinione.

Il fulcro di questo tema sta nell'errore e, anche se possiamo lasciare le ulteriori specificazioni pratiche al legislatore delegato, mi sembra indispensabile affermare questo principio nella legge di delega.

VALIANTE, *Relatore*. Non ho difficoltà ad accettare l'emendamento La Loggia:

« riparazione dell'errore giudiziario ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Devo purtroppo dichiararmi contrario a questo punto che non era previsto nel disegno di legge presentato nella scorsa legislatura, ma approvato dalla Commissione. È stato eliminato dall'attuale disegno di legge per motivi che attengono sia a ragioni finanziarie sia a ragioni di conduzione del processo, sia infine per evitare possibili equivoci o truffe.

MANCO. Noi stiamo formulando i principi fondamentali su cui si baserà il nuovo codice per cui le questioni di ordine finanziario non possono interessarci se non a semplice titolo di notizia.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La sentenza del 15 gennaio 1969 della Corte costituzionale ha affermato la legittimità dell'attuale disciplina dell'errore giudiziario così come prevista dalla legge 23 marzo 1960 che ha innovato per questa parte alla normativa del codice processuale penale.

Il problema è se si debba ammettere la riparazione dell'errore giudiziario solo nei casi di carcerazione ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna o in qualsiasi altro caso di condanna ingiustamente subita.

MANCO. Non è questo il problema. Stiamo parlando di carcerazione a seguito di condanna irrevocabile.

VALIANTE, *Relatore*. La formula dell'emendamento La Loggia si presta alla interpretazione più larga.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo ritiene necessario stabilire, in primo luogo, se si ritenga risarcibile l'errore quando sia intervenuta sentenza irrevocabile oppure estendere il risarcimento ad ogni caso di carcerazione ingiustamente subita.

Personalmente sono favorevole all'interpretazione restrittiva, non solo per ragioni di ordine finanziario, pur riconoscendo che tale motivo nella discussione di un principio ha poca importanza, ma anche per il possibile turbamento della serenità del giudice allorché sta per emettere un provvedimento restrittivo della libertà personale, sia quando deve prosciogliere un imputato che abbia subito un periodo di carcerazione preventiva. C'è, infine, un terzo motivo: il pericolo che la maggiore estensione dell'istituto serva anche a vere e proprie truffe nei confronti dello Stato da parte di persone che, fattesi arrestare, producano poi le prove dell'innocenza.

Tuttavia, tenuto conto dell'opinione prevalente nella dottrina e nella pubblica opinione, ritengo che il Governo possa rimettersi alla Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento La Loggia accolto dal relatore Valiante che rinuncia al proprio:

Dopo il punto 48-bis) aggiungere il seguente 48-ter):
« riparazione dell'errore giudiziario ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il relatore Valiante ha presentato il seguente nuovo punto:

Dopo il punto 48-ter) aggiungere il seguente 48-quater):

« precedenza assoluta delle notificazioni degli atti processuali e penali relativi alla fase delle indagini preliminari, o dell'istruttoria, o del giudizio ».

VALIANTE, *Relatore*. La ragione di questo emendamento risiede nel fatto che vogliamo rendere celere il procedimento penale e, quindi, imporre la precedenza alle notificazioni degli atti che ad esso si riferiscono. È noto che gli ufficiali giudiziari danno la precedenza alla notifica degli atti civili perché compensati meglio.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non mi sembra opportuno inserire nella delega un emendamento del genere, dato che la materia andrebbe regolata in sede di revisione delle norme che presiedono alla attività degli ufficiali giudiziari.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Valiante:

Dopo il punto 48-ter) aggiungere il seguente 48-quater):

« precedenza assoluta delle notificazioni degli atti processuali e penali relativi alla fase delle indagini preliminari, o dell'istruttoria, o del giudizio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Torniamo al punto 47) di cui avevamo iniziato l'esame questa mattina. Do lettura del testo del disegno di legge:

« ampliamento dei casi di ammissibilità della revisione per una più efficace tutela dell'innocente, garantendo il contraddittorio nel relativo procedimento ».

Il deputato Valiante ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 47) con il seguente:

« ammissibilità della revisione a favore del condannato — e nel caso dei più gravi delitti, anche, ad iniziativa del pubblico ministero, nell'interesse della giustizia — sempre che siano sopravvenute decisioni irrevocabili, incompatibili con la condanna o con l'assoluzione dell'imputato, ovvero si siano scoperti nuovi rilevanti elementi di prova ».

VALIANTE, *Relatore*. Spiegherò brevemente le ragioni dell'emendamento che ho formulato dopo che avevamo già iniziata la discussione sui criteri e principi direttivi della delega. Venne allora rilevato, ed a mio parere esattamente, che avendo prevista una procedura molto celere, ed avendo fondato il nuovo processo penale sul principio di non colpevolezza, tanto che ne è conseguita la soppressione dell'istituto dell'insufficienza di prove e di tutte le formule finali di assoluzione, poteva verificarsi un sostanziale indebolimento della persecuzione dei reati.

Non possiamo più pensare ad istruttorie che proseguano per mesi o per anni alla ricerca della verità; non possiamo immaginare rinvii del dibattimento per accertare nuovi elementi di responsabilità a carico dell'imputato. Ne deriva, quindi, il proscioglimento dell'imputato e l'esaurimento definitivo della possibilità di perseguirlo ulteriormente.

Di qui la proposta di consentire la revisione del processo non soltanto a favore del condannato, come avviene attualmente, ma anche nell'interesse della giustizia ad iniziativa del pubblico ministero: tuttavia solo per i più gravi delitti.

Non mi dissimulo la rilevanza di una innovazione del genere. Nella scorsa legislatura sono stato relatore della legge di modifica della revisione e, contro coloro che volevano arrivare alla revisione del processo anche in danno dell'imputato, ho sostenuto che, dato l'attuale sistema processuale, ciò non era possibile nel modo più assoluto. Ma, con il nuovo processo, che apre diverse prospettive, ritengo indispensabile che, almeno per i delitti più gravi, il pubblico ministero possa esercitare la facoltà di revisione del processo.

La seconda parte del mio emendamento: « sempre che siano sopravvenute decisioni irrevocabili, incompatibili con la condanna o l'assoluzione dell'imputato, ovvero si siano scoperti nuovi rilevanti elementi di prova » non ha alcun pregio di novità, ma è una sintesi delle varie ipotesi da cui dovrebbe consentirsi la revisione.

Non vorrei che il non aver menzionata in modo esplicito la garanzia del contraddittorio destasse perplessità. Lo ritengo implicito.

Concludendo, invito i colleghi a considerare che il nuovo sistema processuale potrebbe determinare situazioni pregiudizievoli se per i delitti più gravi non si consentisse la revisione a richiesta del pubblico ministero.

GUIDI. Sono nettamente contrario all'emendamento che è veramente gravissimo. Lo stesso relatore, nell'illustrarlo, ha riconosciuto che solleva problemi non indifferenti.

Si viene indubbiamente a toccare un principio cardine del nostro sistema: quello della cosa giudicata, che ha un profondo valore. Anche se il processo è la ricerca della verità, riteniamo che ogni rapporto umano non possa non essere legato alla chiusura di una vicenda; mantenere il cittadino sotto il perenne pericolo di una improvvisa riapertura di un processo nei suoi confronti è gravissimo.

Con la sentenza, quando è passata in giudicato, il turbamento che agita l'imputato e la società che lo circonda deve aver fine nel modo più completo.

Indubbiamente le società umane sono soggette ad evoluzioni, a mutamenti di situazioni. Pensate ai processi politici ed alle gravissime conseguenze che potrebbero derivare, anche in futuro, qualora aprissimo una falla del genere nel sistema del nostro codice che, di fronte alla cosa giudicata, blocca ogni e qualsiasi nuova azione per lo stesso titolo.

Pensiamo anche che questo principio è una conquista del pensiero, della civiltà, e che la giustizia, oltre un certo limite, non può spingersi.

Sottolineo che la motivazione addotta ad illustrazione dell'emendamento mi lascia sorpreso. Certo, non esitiamo a riconoscere che il processo come da noi previsto presenta delle lacune, ma assolutamente non riteniamo che l'aver imboccata la via di un processo che comunque si avvicina, anche se non coincide, con quello accusatorio, indebolisce le garanzie di tutela della società.

Viceversa riteniamo che questo tipo di processo elimini una lunga serie di indagini e di attività burocratiche che nell'attuale, vigente sistema, non giovano all'accertamento della verità. Supporre che la revisione del processo ai danni dell'imputato sia un elemento equilibratore — quasi che avessimo congegnato un tipo di processo con larghe possibilità per il reo di sfuggire alle maglie della giustizia e questo ne fosse il prezzo da pagare — è una valutazione che indubbiamente non fa onore alla vostra, alla nostra, fatica. Il nostro gruppo politico ha concorso con critiche, con emendamenti, alla realizzazione di alcune modificazioni rispetto al codice vigente, ma scuotere così profondamente il principio della cosa giudicata è davvero una seria responsabilità che noi non ci sentiamo di assumere.

Credo che chiunque si senta legato a certi principi fondamentali e difenda certi valori di libertà non possa accogliere quanto indicato dal relatore dato che un simile principio non può non costituire motivo di inquietudine per ogni cittadino che, superata una vicenda processuale, sarebbe perennemente esposto alla possibilità di una revisione del processo nonostante la sentenza passata in giudicato.

Il sistema vigente conosce il temperamento al principio della cosa giudicata con la revisione del processo in favore del reo perché si ritiene che, di fronte alla eventualità che la persona condannata possa essere un innocente, sia necessaria questa deroga. Però estendere questo principio, capovolgendo la premessa logica su cui si basa, significa demolire il valore della cosa giudicata e dare vita ad una costante incertezza nel mondo della giustizia stessa, per cui nulla più sarebbe definitivo in quanto tutto resterebbe sempre soggetto ad una eventuale revisione.

Pertanto, mentre ci dichiariamo favorevoli a quella parte dell'emendamento che prevede un ampliamento dell'istituto della revisione a favore del reo, respingiamo la revisione a iniziativa del pubblico ministero.

ALESSI. Vorrei sottolineare che l'istituto della revisione è stato oggetto delle più ampie critiche e, persino, di recenti riforme solo per quanto riguarda il procedimento di revisione a favore del condannato.

Vorrei ribadire un concetto che non si allontana da quello espresso dal deputato Guidi.

Qual'è, allo stato, il principio che informa l'istituto della revisione? Quello della intangibilità della cosa giudicata; ma questo principio ha due limiti perché il processo penale non è ordinato come il processo civile per la conservazione dei beni. Il principio della verità informa il processo penale al punto che i codici di tutti i paesi prevedono la revisione a favore del condannato, anche se vi sia sentenza passata in giudicato, quando si scopra la sua innocenza. Il nostro codice ammette i casi di revisione: primo, quando si verifichi incompatibilità fra due sentenze, entrambe passate in giudicato, delle quali la più recente accerti la responsabilità di persone diverse da quelle condannate con la precedente sentenza consacrando così l'innocenza di queste; secondo, quando si ha la sopravvenienza di prove nuove. Siamo arrivati, per esempio, all'assurdo del caso Gallo in cui, pur essendo vivo colui che si credeva ucciso, ci si è chiesto se era il caso oppure no di concedere la grazia, dato che la revisione poteva essere invocata solo in sede di riesame della innocenza dell'imputato.

È stata varata, poi, la nuova legge, per cui la revisione è resa possibile nel caso di omicidio doloso preterintenzionale quando, in base a sopravvenuti nuovi elementi di prova, risulta evidente che la morte della persona in realtà non si è verificata. Ma questo non basta, perché se prendiamo ad esempio la condanna per rapina di una persona che invece ha avuto dei gioielli dall'amante, e questi successivamente la

accusa di averglieli rubati, è evidente che la condanna per rapina deve essere rivista, in quanto la scoperta di fatti nuovi o, meglio, la scoperta della verità muta il reato grave in un altro molto più modesto, proprio come succede nei confronti di chi è creduto un assassino, mentre poi si scopre che il presunto assassinato è ancora vivo.

L'istituto della revisione va regolato, ed in forma più estensiva, a favore dell'imputato.

Il fatto notevole è che la sentenza istruttoria nel nostro sistema attuale non costituisce mai cosa giudicata, per cui un imputato assolto dal giudice istruttore anche per non aver commesso il fatto, può essere sottoposto a nuovo procedimento, qualora siano sopravvenuti nuovi fatti. La cosa riveste particolare importanza soprattutto nelle zone dove ancora vige l'omertà e dove a volte, dopo anni, si viene a scoprire il vero colpevole di un delitto. Se invece l'imputato è assolto con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto, si rientra nel principio della cosa giudicata purché l'assoluzione non sia concessa per insufficienza di prove dato che con questa formula si stabilisce che si sono riscontrate prove di colpevolezza anche se insufficienti e per questo rappresenta sempre un pericolo, in quanto in un qualsiasi momento si può riaprire il processo.

In base a quanto abbiamo già approvato, nella sentenza è stata esclusa anche la formula « per non aver commesso il fatto », per cui il giudice dovrà spiegare attraverso l'esame di quali fatti è giunto alla convinzione di non colpevolezza dell'imputato; il pubblico ministero potrà poi chiedere la revisione.

Si rivela quindi necessario ampliare il raggio d'azione della revisione applicandola — ove necessario — non solo ai casi di omicidio, ma a tutti quei casi in cui il tipo di reato per il sopraggiungere di nuove prove, rientri in altra e diversa fattispecie.

LA LOGGIA. Sono contrario alla formulazione proposta dal relatore Valiante per tutta una serie di ragioni che, in parte, sono già state illustrate. Ritengo sia giusto fare un'eccezione per quanto attiene la revisione di una sentenza passata in giudicato nell'interesse dell'imputato, dato che in questo caso si tratta tutelare il bene supremo della persona, la libertà ed il suo patrimonio morale. Però non bisogna esagerare, e mi sembra che la formulazione proposta dal relatore Valiante lasci una facoltà di valutazione troppo discrezionale al giudice sulla rilevanza delle prove.

Comunque una cosa è che si tratti della tutela dell'imputato, una cosa è che si vada a distruggere il principio della cosa giudicata contraddicendo ad una serie di principi già da noi accolti.

Per i reati vi è un termine di prescrizione; quando l'accusa non sia riuscita a dimostrare la colpevolezza entro un certo termine non vi è alcun istituto che possa riaprire i termini, ed anche ora con il nuovo codice dovrà essere così.

VALIANTE, *Relatore*. Poiché vedo che le mie argomentazioni non hanno trovato l'adesione dei colleghi, non ho difficoltà ad eliminare l'inciso « e nel caso dei più gravi delitti anche ad iniziativa del pubblico ministero, nell'interesse della giustizia ».

LA LOGGIA. Allora lasciamo la formula del testo del disegno di legge.

MANCO. Prendo atto dell'opportuna rinuncia del relatore Valiante. A questo punto restano in discussione la parte dell'emendamento Valiante relativa ai casi di revisione in relazione alla incompatibilità di due giudicati o alla scoperta di nuove prove ed il testo del disegno di legge in merito all'ampliamento dei casi.

Vorrei spiegare perché sono d'accordo con il testo del disegno di legge e non con l'emendamento Valiante. Non sono d'accordo sul fatto che la revisione debba essere ampliata, in base a nuovi criteri, perché se il Governo ci ha proposto un ampliamento di questo istituto al punto 47) avrà certo dei concetti precisi in proposito. Se non sappiamo in che cosa consista questo ampliamento della revisione per il Governo, come possiamo discuterne? Quali sono i nuovi casi?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nella discussione sono stati sollevati argomenti di grande importanza, e ringrazio il relatore Valiante per la presentazione del suo emendamento che ha introdotto temi che meritano il più vivo interesse.

Non starò a riprendere tutti i problemi relativi ai rapporti fra tempo e diritto, né quelli relativi alla cosa giudicata. Però è da rilevare, sia pure molto succintamente, che esiste un principio — la certezza del diritto — che non può assolutamente essere posto in discussione; è stato elaborato con notevole sforzo, rappresenta un cardine di civiltà e non si può cancellarlo con un tratto di penna.

Ampliare la revisione significa vulnerare a fondo il diritto negando il principio base della sua certezza. I rapporti giuridici ad un dato momento devono essere certi, assolutamente certi.

Molto acutamente il deputato La Loggia osserva che per i reati vi è già la prescrizione che risponde allo stesso principio; quindi, si

potrebbe commentare: non vi è da preoccuparsi ma, durante il decorso dei termini per la prescrizione, potrebbe agire questo nuovo tipo di revisione.

Vi è poi l'argomento di ordine politico che veramente mi preoccupa. Le società, come giustamente rilevava il deputato Guidi, si evolvono e questo non può non preoccuparci. I mutamenti negli orientamenti politici avvengono anche abbastanza rapidamente, ed allora è possibile dar vita ad un nuovo codice senza tener presente che l'orientamento politico può mutare e che dell'istituto della revisione ci si potrebbe servire per fini ben diversi da quelli che abbiamo inteso conseguire ?

ALESSI. Se cambia il regime politico cambierà anche il codice.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma ci vorrà del tempo !

Vi è poi il caso ricordato dal deputato Alessi: il caso Gallo.

Non è affatto vero che l'inconveniente si sia manifestato per difetto del codice, ma sorse dalla interpretazione giurisprudenziale del termine « fatto ». La dottrina aveva già detto che nella formula il « fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso » il termine « fatto » non era da intendersi come il fatto concreto, bensì quale fatto tipico. La Corte di cassazione intese aderire alla maggioranza della dottrina interpretando restrittivamente il termine « fatto » nel senso che fosse quello concreto, e diceva pertanto: « L'imputato ha commesso quel fatto, le nuove prove non lo eliminano e quindi non posso entrare in merito ».

Parlando di ampliamento dei casi di ammissibilità della revisione — forse si dovrà cercare un diverso termine — si vogliono ricomprendere in questa formula tutti i casi in cui il soggetto è stato condannato per un tipo di reato mentre in realtà se ne ebbe un altro di minore entità: in queste situazioni deve essere ammessa la revisione.

Resta, quindi, fermo che la revisione è un istituto eccezionalissimo che vale soltanto ai fini dell'innocenza dell'imputato o dell'adeguamento della condanna alla realtà concreta del fatto. Spetterà al legislatore delegato risolvere il problema della estensione della revisione alle ipotesi di motivazione e non di formula della sentenza, ma certamente il caso di un soggetto condannato per delitto di omicidio mentre in realtà è stato l'autore di una lesione deve poter esser sottoposto a revisione.

Ritengo necessario inserire almeno questo concetto nel testo della delega per dare un preciso indirizzo al legislatore delegato.

ALESSI. Concorderei con quanto detto dal sottosegretario, se fossi certo che per il magistrato sarà pacifico ciò che è pacifico per la maggioranza della dottrina, cioè che per « fatto » si intenda il fatto materiale contestato. In caso contrario, l'innocenza si avrebbe soltanto in relazione ad un determinato episodio la cui qualificazione giuridica, a causa delle circostanze che lo degradano o lo esaltano, non avrebbe influenza. Cerchiamo allora una formulazione che sostituisca la parola « innocente », di cui al testo del disegno di legge, con un'altra in modo da impedire che le opinioni controverse della dottrina o della giurisprudenza decidano sulla utilità o inutilità della nostra riforma.

FORTUNA, *Relatore*. Ritengo che la rapidità e la immediatezza con cui il nuovo processo si svolgerà, non possano creare preoccupazioni per quanto si attiene alla difesa della società. Se una simile preoccupazione fosse sorta in me, mi sarei battuto contro il nuovo processo, e non in suo favore come ho fatto. Sono convinto che l'immediatezza, in tutte le sue forme, garantisca una più profonda ricerca della verità, perché i tempi lunghi sono la ragione prima dell'annebbiamento delle prove e della incertezza nella valutazione dei fatti.

Concludendo, propongo la seguente formulazione:

Sostituire il punto 47) con il seguente:

« ammissibilità della revisione al fine di garantire la più ampia tutela dell'innocente ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi sembrerebbe migliore la formula integrando il suo emendamento come segue:

Sostituire il punto 47) con il seguente:

« ammissibilità della revisione al fine di garantire la più ampia tutela dell'innocente anche in relazione a titoli di reato di minore gravità ».

ALESSI. Così non va bene, perché è necessario che la revisione abbia per oggetto anche la degradazione del reato.

FORTUNA, *Relatore*. Il deputato Alessi ha ragione; questa formula è ambigua e può significare che anche le contravvenzioni sono soggette alla revisione.

VALIANTE, *Relatore*. Vorrei ricordare altri casi, per vedere se meritino di essere inseriti nella più ampia ipotesi della revisione. Non

ho sentito parlare, per esempio, di cosa succederebbe in caso di scoperta — dopo il passaggio in giudicato della sentenza — di un'attenuante che comporta la degradazione del reato, anche ai fini della qualità della pena. Una seconda ipotesi è la scoperta, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, che il condannato non era punibile o perché il fatto non costituiva reato, o per altri motivi; un terzo caso, infine, la scoperta della non imputabilità del condannato dopo la sentenza di condanna. Rientrano questi casi nelle ipotesi previste nell'emendamento ora formulato? Non vorrei che ci si soffermasse soltanto sull'aspetto, pure importante, della degradazione del reato, trascurando quello attinente alla non imputabilità accertata dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

LA LOGGIA. Propongo di considerare l'ammissibilità della revisione, a tutela dell'interessato, anche in rapporto alla definizione del titolo del reato.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La formulazione allora sarebbe questa:

Sostituire il punto 47) con il seguente:

« estensione della revisione anche ai casi di erronea condanna anche rispetto a coloro che erano non imputabili, non punibili o punibili con sanzione di minore gravità ».

MANCO. Non sono d'accordo per quanto riguarda le attenuanti. Non si può ricorrere alla revisione per le attenuanti generiche. Le attenuanti non costituiscono un fatto nuovo...

VALIANTE, *Relatore*. Infatti per la revisione sono necessari nuovi elementi di prova.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo mi ha fatto pervenire il seguente ulteriore emendamento:

Sostituire il punto 47) con il seguente:

« ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che erano non imputabili, non punibili, o punibili con sanzioni di minore gravità; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo ».

VALIANTE, *Relatore*. Sono d'accordo.

MANCO. Prego il Presidente di voler porre in votazione questo emendamento per divisione, sino alle parole: « o punibili con sanzioni di minore gravità ».

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione desidero fare il punto della situazione degli emendamenti.

In origine il relatore Valiante aveva presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 47) con il seguente:

« ammissibilità della revisione a favore del condannato — e nel caso dei più gravi delitti, anche, ad iniziativa del pubblico ministero, nell'interesse della giustizia — sempre che siano sopravvenute decisioni irrevocabili, incompatibili con la condanna o con l'assoluzione dell'imputato, ovvero si siano scoperti nuovi rilevanti elementi di prova ».

VALIANTE, *Relatore*. Annuncio di non insistere sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Successivamente il deputato Fortuna ha proposto il seguente testo:

Sostituire il punto 47) con il seguente:

« ammissibilità della revisione al fine di garantire la più ampia tutela dell'innocente ».

Il rappresentante del Governo, accogliendo l'emendamento del relatore Fortuna, ha proposto l'aggiunta di alcune parole, per cui il testo risultava così formulato:

Sostituire il punto 47) con il seguente:

« ammissibilità della revisione al fine di garantire la più ampia tutela dell'innocente anche in relazione a titoli di reato di minore gravità ».

Successivamente il sottosegretario ha proposto una ulteriore formulazione dell'emendamento, nei seguenti termini:

Sostituire il punto 47) con il seguente:

« estensione della revisione anche ai casi di erronea condanna, anche rispetto a coloro che erano imputabili, non imputabili o punibili con sanzione di minore gravità ».

Il rappresentante del Governo ha ulteriormente modificata questa formulazione nei seguenti termini, che hanno trovato il consenso del relatore Valiante:

Sostituire il punto 47) con il seguente:

« ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che erano non imputabili, non punibili o punibili con sanzioni di minore gravità; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo ».

Il deputato Manco ha chiesto che questo emendamento sia posto in votazione per divisione.

Resta inteso che se l'emendamento sarà approvato tutti gli altri precedentemente presentati si intenderanno decaduti.

Do lettura della prima parte dell'emendamento proposto dal Governo:

Sostituire il punto 47) con il seguente:

« ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che erano non imputabili, non punibili ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Do lettura della seconda parte dell'emendamento del Governo:

« o punibili con sanzioni di minore gravità ».

MANCO. Annuncio di astenermi nella votazione di questa parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. La pongo in votazione.

(È approvata).

Do lettura dell'ultima parte:

« garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Annuncio che a seguito della votazione testè svolta il testo del punto 47) rimane così formulato:

« ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili, non punibili, o punibili con sanzioni di minore gravità; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo ».

VALIANTE, *Relatore*. Ricordo che avevamo accantonata la seconda parte del punto 13) del testo del disegno di legge relativo alla competenza della Corte d'assise, cui va abbinato il nuovo punto 44-*sexies*), proposto dai deputati Guidi e Sabadini.

PRESIDENTE. Do lettura della seconda parte del punto 13) del disegno di legge:

« competenza della corte di assise per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino ».

Ricordo che esaminando il punto 13) vennero accantonati un emendamento proposto dai deputati Guidi, Coccia ed altri:

Alla fine del punto 13) aggiungere le seguenti parole:

« statuizione della competenza delle corti con giuria popolare per reati oggettivamente e soggettivamente politici »

e l'ultima parte dell'emendamento Granzotto-Cacciatore:

Sostituire l'ultima parte del punto 13) con la seguente:

« competenza della corte di assise anche per tutti i delitti oggettivamente o soggettivamente politici ».

I deputati Guidi-Sabadini ed altri hanno proposto il seguente nuovo punto:

Dopo il punto 44-quinquies) aggiungere il seguente 44-sexies):

« istituzione della corte di assise con giurie popolari per i due gradi di merito ispirate ai seguenti criteri:

di composizione: determinate da nove giurati, da un magistrato togato e dal presidente;

di estrazione: fra cittadini che abbiano superato i diciotto anni, che sappiano leggere e scrivere, che godano dei diritti civili e politici su liste formate dalle vigenti commissioni;

previsione del diritto delle parti di ricasazione dei giurati fino a cinque;

dovere dei magistrati togati di collaborare dopo la deliberazione del verdetto da parte dei giurati alla stesura della motivazione ».

VALIANTE, *Relatore*. Nel punto 13), secondo il testo del Governo, si prevede che per i delitti politici sia competente la corte d'assise. Quando iniziammo l'esame di questo punto, alcuni colleghi di parte comunista sottolinearono l'opportunità che la corte d'assise avesse una particolare composizione quando giudica i delitti politici. Rispondemmo che non era possibile prevedere una diversa composizione della corte per i delitti politici e per quelli ordinari.

La discussione fu rinviata; comunque ritengo che la seconda parte del punto 13) vada discussa insieme al nuovo punto presentato dai deputati Guidi e Sabadini e contestualmente anche all'emendamento proposto dal deputato Coccia:

Sostituire la seconda parte del punto 13) con le seguenti parole:

« statuizione della competenza delle corti con giuria popolare per reati oggettivamente e soggettivamente politici ».

Inoltre va esaminata l'ultima parte dell'emendamento dei deputati Granzotto e Cacciatore che è così formulata:

Sostituire la seconda parte del punto 13) con le seguenti parole:

« competenza della corte di assise anche per tutti i delitti oggettivamente o soggettivamente politici ».

FORTUNA, *Relatore*. In linea di massima sono favorevole alle giurie popolari, però il nocciolo della questione consiste nella motivazione della decisione della giuria dato che il verdetto è monosillabico e come tale soffre di illegittimità costituzionale, in quanto la motivazione è elemento essenziale della sentenza. Secondo me in questa sede, dove ci troviamo, possiamo parlare della competenza della corte d'assise, e non affrontare temi connessi con una sua riforma di struttura. Dico questo perché ha destato in me notevole preoccupazione l'emendamento Guidi, Sabadini ed altri i quali, con il pretesto di ristrutturare la corte d'assise, ce la ripropongono immutata, tranne la presenza durante la formazione del verdetto del presidente e del magistrato togato accanto ai nove giurati. Stando così le cose, se si ha intenzione di modificare in questo senso la struttura della corte d'assise e non la sua competenza, aspettiamo prima di decidere, rinviando la discussione in sede opportuna.

Per quanto riguarda la formula, si fa una distinzione tra diritti oggettivamente o soggettivamente politici e quelli che offendono un diritto politico del cittadino; ovviamente sono d'accordo per lasciare alla competenza della corte d'assise i diritti politici; anzi vi chiedo se la frase « competenza della corte d'assise per i delitti che offendono... un diritto politico del cittadino » sia omnicomprensiva di tutti i delitti che offendono un diritto politico del cittadino perché ho il dubbio che queste parole corrispondano a « delitti politici » e, quindi, abbiano un significato limitativo.

VALIANTE, *Relatore*. Sono d'accordo con il relatore Fortuna di rinviare ad altra sede la eventuale modifica della struttura della corte di assise. Posso fare, a titolo personale e spero anche del mio gruppo, l'auspicio che si modifichi profondamente l'attuale sistema della corte di assise dato che non corrisponde più alle esigenze del Paese.

Non saremmo dello stesso avviso in ordine alla introduzione della giuria popolare; ma va affermato, senza possibilità di equivoci, che l'attuale corte d'assise non regge più al passo con i tempi. Per prassi la corte di assise è regolata da una legge speciale, ed auspichiamo che anche queste norme possano al più presto esser riviste. Eventualmente, sarà opportuno, durante la discussione in Assemblea, presentare un ordine del giorno su questo argomento.

Il problema da esaminare ora riguarda i tipi di delitto politico da riservare alla competenza della corte di assise. Nella scorsa legislatura, di comune accordo, limitavamo la competenza della Corte di assise ai delitti obiettivamente politici, cioè ai veri delitti politici. Invero l'articolo 8 del codice penale equipara ai delitti politici quelli determinati

in tutto o in parte da motivi politici, ma questi non sono antologicamente politici.

Come tutti sanno, il cessato regime considerò delitti politici anche quelli determinati in tutto o in parte da motivi politici unicamente per poter mandare gli imputati davanti al tribunale speciale; ma la dottrina non ha mai ritenuto che si trattasse di reati veramente politici. Pertanto abbiamo voluto limitare la competenza della corte di assise solo ai delitti obiettivamente politici. Per questi motivi sono contrario all'emendamento Coccia ed a quello Granzotto.

ALESSI. Il movente deve essere accertato.

VALIANTE, *Relatore*. È chiaro; infatti prima dell'inizio del giudizio non è ancora accertato il movente. Quindi, anche da questo punto di vista, non potremmo stabilire per i delitti soggettivamente politici una competenza diversa da quella ordinaria.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. I delitti soggettivamente politici o equiparati ai politici non sono mai stati ritenuti delitti politici e come tali non possono rientrare nella competenza della corte d'assise. Mi sembra quindi che si debba mantenere il testo della seconda parte del punto 13) così come proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Do lettura dell'emendamento Coccia:

Sostituire la seconda parte del punto 13) con le seguenti parole:

« statuizione della competenza delle corti con giuria popolare per reati oggettivamente e soggettivamente politici ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

I deputati Granzotto e Cacciatore hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire la seconda parte del punto 13) con le seguenti parole:

« competenza della corte di assise anche per tutti i delitti oggettivamente e soggettivamente politici ».

Questo emendamento è precluso dalla mancata approvazione del precedente.

Resta il testo governativo. Ne do lettura:

« competenza della corte di assise per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino ».

MANCO. Chiedo la votazione per divisione fino alla parola « Stato ».

PRESIDENTE. Do lettura del seguente testo:

« competenza della corte di assise per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura della seconda parte dell'inciso in votazione:

« ovvero un diritto politico del cittadino ».

MANCO. Mi astengo.

PRESIDENTE. La pongo in votazione.

(È approvata).

Do lettura del nuovo punto 44-*sexies*) proposto dai deputati Guidi, Sabadini ed altri:

*Dopo il punto 44-quinquies) aggiungere il seguente 44-*sexies*):*

« istituzione della corte di assise con giurie popolari per i due gradi di merito ispirate ai seguenti criteri:

di composizione: determinate da nove giurati, da un magistrato togato e dal presidente;

di estrazione: fra cittadini che abbiano superato i diciotto anni, che sappiano leggere e scrivere, che godano dei diritti civili e politici su liste formate dalle vigenti commissioni;

previsione del diritto delle parti di ricusazione dei giurati fino a cinque:

dovere dei magistrati togati di collaborare dopo la deliberazione del verdetto da parte dei giurati alla stesura della motivazione ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Do ora lettura dell'intero punto 13) nel suo complesso:

« determinazione della competenza per materia tenendo conto, oltre che del criterio quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato; competenza della corte di assise per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Resta stabilito che vi è un accordo della Commissione di presentare un ordine del giorno in Aula su questo punto.

I deputati Guidi, Benedetti ed altri hanno presentato il seguente nuovo punto 44-*septies*):

Dopo il punto 44-sexies) aggiungere il seguente 44-septies):

« eliminazione del procedimento a sezioni unite e, subordinatamente, revisione del procedimento a sezioni penali riunite al fine di stabilire la tassatività dei casi e il rispetto del principio della precostituzione del giudice per legge attraverso la elettività, da parte dello intero corpo dei magistrati, dei giudici delle sezioni unite, e la periodica rinnovazione degli stessi ».

VALIANTE, *Relatore*. Questo emendamento concerne un problema di ordinamento giudiziario. In sé è rilevante, ma non possiamo risolverlo in questa sede perché se cominciamo ad uscire dai limiti che ci siamo imposti non riusciremo a rispettare i nostri tempi di lavoro e, d'altra parte, non rientra nella materia per cui siamo chiamati a dare la delega. L'argomento, sono pronto a dirlo, è del massimo interesse, ma va esaminato in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario. Per questi motivi mi dichiaro contrario.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo punto 44-*septies*):

Dopo il punto 44-sexies) aggiungere il seguente 44-septies):

« eliminazione del procedimento a sezioni unite e, subordinatamente, revisione del procedimento a sezioni penali riunite al fine di stabilire la tassatività dei casi e il rispetto del principio della precostituzione del giudice per legge attraverso la elettività, da parte dello intero corpo dei magistrati, dei giudici delle sezioni unite, e la periodica rinnovazione degli stessi ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

I deputati Guidi, Trajna ed altri hanno presentato il seguente nuovo punto:

Dopo il punto 44-septies) aggiungere il seguente 44-octies):

« previsione tassativa dei casi nei quali è ammesso l'annullamento senza rinvio da parte del giudice di cassazione, con eliminazione di valutazioni discrezionali da parte dello stesso;
obbligatorietà del dibattimento nei procedimenti per rimessione ad altro giudice;
previsione dell'obbligo delle conclusioni della difesa nel procedimento per cassazione ».

VALIANTE, *Relatore*. In questo emendamento sono compresi tre problemi diversi. È mai possibile prevedere tassativamente in quali casi è ammesso l'annullamento senza rinvio? Entriamo nell'ambito del potere più geloso di valutazione del giudice.

Quanto al secondo comma, abbiamo già stabilito che nei procedimenti di rimessione è ammesso il contraddittorio.

PRESIDENTE. Questo secondo comma è precluso.

VALIANTE, *Relatore*. Il terzo comma riguarda una grossa questione che si sta agitando presso la Corte costituzionale; in cassazione si ritiene non necessaria la presenza della difesa e, finalmente, un pretore ha sollevato la questione di costituzionalità. Io personalmente sono convinto della necessità che anche presso la Suprema corte vi sia un difensore, sia pure d'ufficio.

FORTUNA, *Relatore*. Per il momento non sarei d'accordo su questo punto, però desidero studiare bene la questione riservandomi di considerare se sia il caso di presentare un emendamento durante la discussione in Assemblea.

ALESSI. Il terzo comma si potrebbe così modificare:

Sostituire il terzo comma del nuovo punto 44-octies) con il seguente:
« previsione della presenza della difesa nei giudizi per cassazione ».

Con questo emendamento intendo precisare che oggi, presso la Suprema corte, la difesa si ritiene presente per il solo fatto di avere depositati i motivi per cui non è necessaria la presenza fisica del difensore al dibattimento, mentre noi sosteniamo che è necessaria.

Quindi: presenza, al dibattimento della Suprema corte, del difensore, che deve concludere.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Do lettura del primo comma del nuovo punto 44-octies) proposto dai deputati Guidi, Traïna ed altri:

Dopo il punto 44-septies) aggiungere il seguente 44-octies):

« previsione tassativa dei casi nei quali è ammesso l'annullamento senza rinvio da parte del giudice di cassazione, con eliminazione di valutazioni discrezionali da parte dello stesso ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Do lettura del secondo comma:

« obbligatorietà del dibattimento nei procedimenti per rimessione ad altro giudice ».

Dichiaro precluso il secondo comma in quanto la materia è stata già regolamentata in altro punto dell'articolo 2 di questa legge delega.

Do lettura del terzo comma del nuovo punto 44-*octies*), nella formulazione proposta dai deputati Guidi, Trajna ed altri:

« previsione dell'obbligo delle conclusioni della difesa nel procedimento per cassazione ».

Il deputato Alessi ha proposto il seguente emendamento:

*Sostituire il terzo comma del nuovo punto 44-*octies*) con il seguente:*

« previsione della presenza della difesa nei giudizi per cassazione ».

I deputati Guidi ed altri contrappongono alla formula proposta dal deputato Alessi il seguente emendamento:

*Dopo il punto 44-*septies*) aggiungere il seguente 44-*octies*):*

« necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti la cassazione ».

Lo pongo in votazione con l'intesa che se approvato assorbirà l'emendamento Alessi.

(È approvato).

Pertanto il nuovo punto 44-*octies*) rimane così formulato:

« necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti la cassazione ».

Quando esaminammo il punto 48) il deputato Granzotto aveva presentato il seguente emendamento:

Al punto 48) aggiungere dopo la parola: « sicurezza » le altre: « e di prevenzione ».

Con questo emendamento il proponente intendeva estendere la giurisdizionalizzazione del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza anche alle misure di prevenzione.

VALIANTE, *Relatore*. Prego il deputato Granzotto di considerare l'opportunità di trattare il procedimento di prevenzione in altra sede. Ritengo che non possiamo bruciare le tappe in questo scorcio di esame del codice di procedura penale. Del resto il procedimento di prevenzione è affidato alla magistratura, per cui il problema non è più di giurisdizionalizzarlo, bensì di assicurare altre garanzie; occorrerebbe quindi trattarlo in sede di discussione di una legge speciale.

GRANZOTTO. La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 fa riferimento agli articoli 636 e 637 del codice di procedura penale.

ALESSI. Ma la legge del 1956 fa riferimento alla legge del 1955, che ha previsto l'obbligo della difesa, il diritto di produrre testimoni, documenti e di discussioni in camera di consiglio.

FORTUNA, *Relatore*. Penso che su questo tema, al caso sia opportuna una legge particolare.

PRESIDENTE. Onorevole Granzotto, insiste per la votazione del suo emendamento?

GRANZOTTO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il deputato Riz ha presentato il seguente nuovo punto:

Dopo il punto 28) aggiungere il seguente 28-bis):

« divieto di imposizione all'imputato di una dimora diversa da quella della sua abituale residenza ».

RIZ. Il mio emendamento tende ad escludere i provvedimenti che possano disporre che l'imputato debba dimorare in luogo diverso da quello in cui egli ha la sua abituale residenza.

Attualmente l'articolo 282 del codice di procedura penale prevede che il giudice istruttore, nel momento in cui concede la libertà provvisoria, può imporre all'imputato l'obbligo di risiedere in luogo diverso da quello di abituale residenza e l'articolo 269 estende questo vincolo addirittura ai casi di scarcerazione per mancanza di sufficienti indizi. Tali provvedimenti non sembrano conformi alla nuova visione del diritto processuale penale e rappresentano indubbiamente un residuo arcaico del passato.

Sono pienamente d'accordo che si possa disporre la dimora dell'imputato nel suo domicilio abituale o imporre varie cautele di natura conservativa (come la cauzione, la malleveria, eccetera), ma ritengo ingiustificato prevedere la possibilità di spostare una persona da un capo all'altro della penisola, soprattutto tenendo conto dell'abuso che si è fatto di tali norme. Propongo quindi che sia introdotto in materia un principio chiaro e definito.

ALESSI. L'attuale disposizione del codice è intesa ad un duplice fine: quello di garantire la libertà dell'istruzione contro la possibile

influenza esercitata dall'imputato; infatti si dice che la libertà provvisoria non viene concessa quando la custodia serve al giudice per una maggiore libertà dei testi che devono deporre; inoltre per tutelare la vita stessa dell'imputato, nei casi più gravi. Abusi ve ne sono stati, non c'è dubbio, e ci possono ancora essere, visto che la norma è formulata senza particolari garanzie. L'abuso va combattuto o, meglio, evitato, ma l'uso normale di questa misura può essere necessario nell'interesse dello stesso imputato e, in ogni caso, dell'istruttoria.

VALIANTE, *Relatore*. Questa misura non è un vero e proprio provvedimento di prevenzione ma una delle condizioni della libertà provvisoria. Dice l'articolo 282 del codice di procedura penale: « Il giudice con la predetta ordinanza (di libertà provvisoria) può vietare all'imputato di dimorare in un dato luogo, ovvero può imporgli di dimorare in un determinato comune, lontano dai luoghi dove fu commesso il reato o nei quali il denunciante, il querelante o la persona offesa dal reato o alcuno dei suoi prossimi congiunti o lo stesso imputato ha la residenza... ».

RIZ. Io intendo sopprimere soltanto la parte che si riferisce allo obbligo imposto all'imputato (articolo 282) o allo scarcerato (articolo 269) di vivere lontano dal luogo in cui ha la sua residenza. Tutto il resto può rimanere.

MANCO. Stiamo dimenticando che durante i nostri lavori per il nuovo codice non abbiamo detto nulla circa la libertà provvisoria.

VALIANTE, *Relatore*. Infatti, può darsi che con il nuovo codice non ci sarà più l'istituto della libertà provvisoria, visto che abbiamo impostato il processo in tutt'altro modo. Pregherei il deputato Riz di ritirare il suo emendamento.

FORTUNA, *Relatore*. Credo, anch'io, che sarebbe meglio ritirarlo.

ALESSI. Mi permetto di invitare il collega Riz a ritirare il suo emendamento, visto che un voto contrario potrebbe dare l'impressione che vogliamo mantenere un istituto che, invece, siamo concordi nel ritenere praticamente scomparso.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi associo alle considerazioni del relatore Valiante e ritengo che non vi sia motivo di prevedere questa circostanza.

RIZ. Insisto sull'emendamento perché sono del parere che sia opportuno precisare espressamente che norme del genere — che ritengo addirittura incostituzionali — non dovranno in alcun caso sopravvivere nel nuovo sistema. Non condivido l'opinione di coloro che sostengono che la norma è dettata nell'interesse dell'imputato perché, se questi ha dei motivi per temere per la sua vita, può fare i bagagli ed andarsene liberamente per conto suo a vivere da un'altra parte fino a quando il pericolo non sia passato.

Il fatto è che questa norma era stata voluta per fini e motivi ben diversi e tutte le motivazioni addotte dai colleghi avverso il mio emendamento non tengono in debita considerazione la sostanza e l'importanza del problema. Ritengo che questa norma sia inumana, perché allontana l'imputato dalla sua famiglia e dal suo ambiente, è suscettibile di dar luogo ad abusi, come è stato ampiamente dimostrato nella sua pratica applicazione dal 1930 ad oggi, ed infine antiquata e incostituzionale tanto per coloro che siano in stato di libertà vigilata quanto — e a maggior ragione — per coloro che siano stati scarcerati.

Quindi insisto nel mio emendamento: gli argomenti a contrario non mi hanno convinto e non vedo per quale motivo non si debba fare un'affermazione di principio di questa importanza.

PRESIDENTE Do lettura del nuovo punto proposto dal deputato Riz.

Dopo il punto 28) aggiungere il seguente 28-bis):

« divieto di imposizione all'imputato di una dimora diversa da quella della sua abituale residenza ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Il deputato Riz propone il seguente nuovo punto:

Dopo il punto 40) aggiungere il seguente 40-bis):

« togliere al giudice ogni potere di istruttoria pre-dibattimentale ».

RIZ. Devo precisare le ragioni che mi hanno indotto a presentare questo emendamento.

Ho preferito usare, anziché il termine: « pretore », la parola: « giudicante » per introdurre una terminologia generica. In sostanza mi riferisco però ai reati di competenza pretorile. Il pretore attualmente compie anche l'istruttoria e così ad uno stesso ufficio, ed a volte addirit-

tura alla stessa persona, sono affidate l'accusa, l'istruzione e la decisione. Non solo, ma nell'istruzione il pretore spesso delega l'ufficiale di polizia giudiziaria.

È fuori dubbio che la natura del processo pretorile attuale è quella di un processo tipicamente inquisitorio.

Secondo le nostre intenzioni si avrà un'estensione della competenza del pretore, cioè un allargamento del potere del giudice monocratico per snellire il sistema. Sappiamo che attualmente sono più numerosi i processi in pretura di quanti ve ne siano in primo grado davanti ai tribunali e alle corti d'assise. Quindi, con il nuovo sistema, che tende ad allargare la competenza del giudice monocratico, avremo un maggior cumulo di processi in mano al pretore di quanti ve ne siano già adesso.

Ora, in primo luogo, mi chiedo se ciò non sia in manifesto contrasto con i principi e con il nuovo *iter* che abbiamo fissato, cioè se non sia in contrasto con il principio dell'oralità e del processo accusatorio. In secondo luogo mi chiedo se non convenga chiarire che, anche per i procedimenti pretorili, va seguita quella via che abbiamo posto a base di tutto il processo penale.

In altre parole, ritengo che debba essere sempre il pubblico ministero colui che promuove ed esercita l'azione penale come del resto abbiamo già sancito al punto 22) e nelle altre norme già approvate. Il giudice istruttore, poi, ha la possibilità di archiviare o di prosciogliere l'imputato (come abbiamo già stabilito) ovvero di valutare se sia necessario il dibattimento. In quest'ultimo caso rinvierà davanti al pretore dopo aver valutata la competenza territoriale, la competenza per materia, eventuali casi di connessione e via dicendo. Così si avrà una maggiore regolarità di attribuzione e una maggiore speditezza. È quindi anche una ragione di ordine pratico a indurci a seguire dal principio alla fine tutto il sistema, cioè: pubblico ministero che promuove l'accusa, giudice istruttore che nei casi in cui sia necessario il dibattimento assegna il processo secondo la competenza alla corte d'assise, al tribunale, al pretore.

GUIDI. Credo di avere avuto occasione in altri interventi di accennare al problema, del resto notissimo ai colleghi, e penso che questo sia un nodo che occorra sciogliere. Il deputato Riz accennava alla figura del pretore che è uno e trino, in quanto riassume in sé le funzioni di pubblico ministero, di giudice istruttore e di giudice del dibattimento. È evidente l'incompatibilità di tali funzioni: un pubblico ministero che rinvia a giudizio, che istruisce il processo e poi giudica sulla base della istruttoria che egli stesso ha condotto. Credo sia impossibile, se vogliamo valorizzare l'istituto del giudice monocratico, mantenere questo

assetto. Ecco perché proponiamo che sia garantita al pretore la sua funzione di giudice del dibattimento, ma che non gli sia consentito di essere nello stesso tempo giudice dell'istruttoria e pubblico ministero nella fase pre-dibattimentale. Credo che un riassetto di queste funzioni sia indispensabile.

VALIANTE, *Relatore*. Ho elaborato con il collega Fortuna un emendamento che tiene conto dei problemi sollevati dal deputato Riz e dal deputato Guidi, ma che a nostro avviso ha il pregio di una maggiore tecnicità di espressione. L'emendamento è il seguente:

Sostituire l'emendamento Riz con il seguente:

« divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento a colui che ha già svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento ».

RIZ. D'accordo lo firmo anch'io, così diventa un emendamento comune.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il processo pretorile che tipo di processo è? È un giudizio speciale, come afferma la Corte costituzionale! D'altra parte, nelle preture isolate, dove vi è un unico giudice, come si può fare?

ALESSI. Condivido l'emendamento presentato dai relatori, ma qual è il suo reale significato? Non possiamo coprirci dietro un'espressione, se non siamo d'accordo sul suo valore. Il giudizio pretorile è sempre stato considerato un giudizio a sé e non c'è dubbio che si è andati da un'esagerazione ad un'altra; abbiamo letto perfino sentenze della Suprema corte in cui si ritiene non viziato un dibattimento pretorile anche se è mancato il pubblico ministero perché, in fondo, si sa che il pretore esercita tutte le funzioni. Questa è un'esagerazione.

In linea di principio, non è difficile dire qualche cosa sulla costruzione ideale di questo processo, cioè che l'istruttore è una cosa, il requirente è un'altra, il giudice del dibattimento un'altra ancora. Ma, in pretura, la maggior parte dei processi sono contravvenzionali; segue la grande mole dei processi per ingiuria, a querela di parte, per violazione di domicilio; poi i reati di truffa, di appropriazione indebita semplice e furto semplice, che con il codice attuale sono raramente ipotizzabili, di lesione. Nei processi contravvenzionali in preture di grandi città, è facile stabilire che colui che istruisce il processo non può essere lo stesso magistrato che giudica; ma pensiamo alle miriadi di piccole preture, in cui vi è solo il pretore; prevedere una tale incompatibilità significa-

rebbe arrestare i processi, almeno che non si disponga che in ogni pretura vi siano almeno due pretori che, forse, non basterebbero neppure.

Dobbiamo rimanere su un piano realistico, perché non possiamo fare cose perfette in teoria ma irrealizzabili. È necessario tener conto della realtà! Altrimenti aboliamo le piccole preture e creiamone delle grandi, concentrando l'attività giudiziaria in determinati circondari o capoluoghi di circondario, in cui vi siano più pretori. Che cosa accadrebbe in Italia, se abolissimo almeno la metà delle preture? Dobbiamo considerare questi problemi, perché non basta idealizzare un principio, quando sia difficilmente realizzabile.

PRESIDENTE. Ma queste sono questioni proprie dell'ordinamento giudiziario, che non possono condizionare la logica della riforma del codice di procedura penale.

VALIANTE, *Relatore*. I relatori mantengono l'emendamento, che è firmato anche dal deputato Riz. Desideriamo, anzitutto, affermare il principio che, quali mai possano essere le conseguenze rivoluzionarie temute dal deputato Alessi, non è più possibile ammettere che uno stesso giudice sia pubblico ministero, istruttore e giudice del dibattimento. La Corte costituzionale dirà che allo stato della legislazione il procedimento pretorile non è incostituzionale, ma resta il fatto che bisogna riformare l'istituto.

D'altra parte al collega Alessi non sfugge l'esistenza del rimedio: in ogni pretura c'è il vicepretore onorario: sicché l'uno farà istruttoria, l'altro giudicherà nel dibattimento. Non deve essere la stessa persona a svolgere insieme tutte le funzioni.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario a questo nuovo punto.

RIZ. Ritiro il mio emendamento originario, considerandolo implicito nel nuovo emendamento dei relatori che controfirmo.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo punto Valiante, Fortuna e Riz:

Dopo il punto 40) aggiungere il seguente 40-bis):

« divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha già svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al nuovo punto 40-ter) proposto dai deputati Guidi, Coccia ed altri. Ne do lettura:

Dopo il punto 40-bis) aggiungere il seguente 40-ter):

« eliminazione dell'incidenza gerarchica nelle funzioni di esercizio dell'accusa, riduzione delle funzioni del pubblico ministero a quelle indispensabili all'esercizio dell'azione penale ».

GUIDI. Dopo l'approvazione dell'ultimo emendamento, mi pare assuma più rilievo la prima parte di questo emendamento, per cui rinunciamo alla seconda parte: « riduzione delle funzioni del pubblico ministero a quelle indispensabili all'esercizio dell'azione penale ».

Ci riferiamo ad una situazione che va rimossa. Non c'è dubbio che sia possibile, ad un certo momento, togliere ogni responsabilità a colui che esercita l'azione penale, subordinandola alle direttive che provengono dall'alto. A tutti sono note le varie situazioni, anche recenti, che hanno sollevato critiche nella opinione pubblica; sono noti i casi di sostituti cui era stato affidato l'esercizio dell'accusa al dibattimento e che, per avere espresso una loro linea, sono stati sollevati dall'incarico e sostituiti con altro pubblico ministero, che dava garanzia di sostenere la tesi gradita all'ufficio. Non pensiamo che l'ufficio del pubblico ministero si possa identificare nel pensiero, nell'opinione, negli orientamenti del titolare della procura.

Ecco perché riteniamo indispensabile, per lo stesso carattere dialettico del processo, che tale ufficio sia affidato alla responsabilità di colui che è chiamato ad esercitare l'azione penale. Credo che l'eliminazione dell'incidenza del vincolo gerarchico sia uno degli elementi fondamentali se non vogliamo ripetere, sul piano processuale, una impostazione gerarchica che non può non nuocere al libero sviluppo delle opinioni. È necessario che il pubblico ministero non sia l'altoparlante di altri ma, viceversa, colui che responsabilmente esercita l'azione penale. Questo nostro emendamento è una norma che garantisce la libertà di opinione e permette di esercitare serenamente l'azione penale a colui che è indicato come il magistrato che la sosterrà in sede dibattimentale.

MANCO. Sono d'accordo con il concetto espresso dal presentatore dell'emendamento, perché la figura del pubblico ministero e del suo ufficio, sul piano processuale, siano ricondotte nella visione che i sostituti dei capi degli uffici della procura della Repubblica devono rappresentare il titolare dell'ufficio.

Sono sostanzialmente d'accordo perché è esatto che la fiducia nel rappresentante del pubblico ministero deve essere la più assoluta e che non si possa esercitare il principio del distacco forzato, gerarchico, da

parte del capo dell'ufficio nei confronti di quei magistrati del pubblico ministero, che non si ritiene opportuno a mandare a sostenere l'accusa nel processo.

ALESSI. Aderisco senza molte illusioni, in quanto ho qualche perplessità.

TAORMINA. Osservo, per sgombrare la questione da alcune difficoltà infondate, che il pubblico ministero assegna al sostituto di propria scelta il processo. E su questo potere, con il nostro emendamento, non intendiamo certo interferire. Ma, opiniamo, che una volta che il capo della procura ha svolto il suo compito di assegnazione gli deve essere negata ogni possibilità di bloccare il libero convincimento del sostituto.

Il capo della procura rimane investito di un potere di grande importanza: la valutazione della personalità dei sostituti per assegnare loro questo o quel processo, a seconda della preparazione, a seconda di tutto il complesso dei suoi apprezzamenti discrezionali. Una volta che il procuratore esercita questa sua funzione, allora non deve avere più alcun potere per deviare dal processo il sostituto che ne è stato incaricato.

Ecco il senso dell'emendamento, al quale aderisco, tornando a ribadire che rimane nel pubblico ministero quella funzione importantissima, fatalmente gerarchica, dove vi è un sostituto e un capo; c'è un campo di discrezionalità che non possiamo assolutamente impedire. Confutiamo però l'assurdo della sorveglianza, del « pedinamento » della coscienza del sostituto nella formazione del suo convincimento sfociando poi nella decisione di sottrargli l'incarico per darlo a chi assume l'onere di condividere il convincimento del « capo ».

VALIANTE, *Relatore*. Stiamo tentando, *in extremis*, di liquidare, in un emendamento che può anche avere la sua importanza, tutto il problema del pubblico ministero; non illudiamoci di poterlo fare in questa sede! Il problema del pubblico ministero — com'è stato detto diverse volte in questa discussione — è complesso; il pubblico ministero è un ufficio gerarchico, non un ufficio indipendente, come quello del giudice: la gerarchia importa che il vertice, necessariamente, è quello che riassume tutti i poteri, che ha il diritto e il dovere di pretendere che tutto l'ufficio si uniformi ad esso. Quello del pubblico ministero, tra l'altro, è un ufficio responsabile, e non irresponsabile, com'è l'ufficio del giudice; poiché la responsabilità del pubblico ministero, per la sua strutturazione, cade sopra il capo dell'ufficio, questi deve avere la possibilità di controllare tutto il lavoro dei propri sostituti.

Devo dire di più. La dottrina sottolinea che la funzione di pubblico ministero è unitaria, a differenza di quella del giudice, che è invece personale, ed oggi si parla molto, in sede di nuovo ordinamento giudiziario, del principio di personalizzazione della funzione giudiziaria.

Quindi, onorevoli colleghi, non ci illudiamo che, approvando questo emendamento, per ciò stesso modificheremo la situazione del pubblico ministero. Sarebbe una affermazione molto grave, anche se originata da fatti contingenti di comune conoscenza, che verrebbe a rivoluzionare *ante litteram*, e fuori della sede propria — che è quella dell'ordinamento giudiziario — il problema della figura del pubblico ministero.

Vorrei pregare i colleghi di rimandare questo problema alla sede più appropriata, che è quella della riforma dell'ordinamento giudiziario. Non possiamo trattare un tale argomento in questa sede e non vorrei che una votazione pregiudicasse la auspicabile soluzione definitiva del problema.

Per questo motivo prego i presentatori di ritirare il loro emendamento; se non lo facessero, dovrei votare contro.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi associo alle conclusioni del relatore. D'altra parte, mi domando perché si voglia questa autonomia. Nel dibattito il pubblico ministero è libero; ma in tutti gli altri atti, diversi dal dibattito, il pubblico ministero non può non seguire le regole che derivano dalle direttive dell'ufficio.

MANCO. Non lo manda al dibattito, e con ciò stesso l'ha vincolato.

VALIANTE, *Relatore*. Questa è la conseguenza del principio gerarchico.

GUIDI. Non posso aderire a questa tesi che non mi sembra motivata. Siamo tutti convinti che una riforma radicale dell'istituto non è certo affrontata con questo emendamento; sappiamo però che si viene a toccare un punto assai importante, che è quello della libertà di coscienza nell'esercizio dell'azione penale.

Quando il sottosegretario Dell'Andro dice che il pubblico ministero è liberissimo di sostenere le proprie tesi, evidentemente dimentica casi assai gravi, in cui abbiamo visto sollevare il pubblico ministero dal proprio ufficio; cito il caso del sostituto procuratore generale Donato, il quale aveva fatto comprendere al capo dell'ufficio di voler sostenere una determinata tesi in un certo processo.

VALIANTE, *Relatore*. Questo dimostra che non c'è un problema di libertà di coscienza, perché quando il pubblico ministero non se la sente di aderire a una certa tesi, lo dice.

PRESIDENTE. La tesi che si sostiene non è quella della libertà di coscienza, ma dei vincoli della gerarchia.

GUIDI. Non c'è dubbio che per un esercizio dell'azione penale che dia determinate garanzie, che non faccia del titolare dell'azione penale un organo di altri poteri, è indispensabile prevedere una modifica come quella da noi presentata.

Quando tocchiamo questo punto suscitiamo sempre delle reazioni assai vivaci, come quando tocchiamo quello della cassazione. Questa è la ragione per cui si sta venendo meno all'impegno che abbiamo assunto con questa riforma del codice di procedura penale, proprio sulle direttrici fondamentali. Questa è una profonda verità, che traspare da tutti i nostri lavori, ed è anche la ragione per cui manteniamo il nostro emendamento.

ALESSI. Vorrei proporre al collega Guidi una modifica formale del suo emendamento:

Sostituire l'emendamento Guidi e Coccia, con il seguente:

« eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa ».

GUIDI. Accetto senz'altro questo suggerimento.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo punto 40-ter) nella nuova formulazione concordata dai proponenti Guidi e Coccia con il deputato Alessi:

Dopo il punto 40-bis) aggiungere il seguente 40-ter):

« eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del punto 40-quater) proposto dai deputati Guidi, Trajna ed altri:

Dopo il punto 40-ter) aggiungere il seguente 40-quater):

« previsione che il vincolo del segreto di Stato cede in ogni caso di fronte alle necessità della difesa e dell'accusa, e nell'ipotesi in cui i fatti per i quali si invoca possano rivestire carattere delittuoso. Determinazione rigorosa in ogni caso dell'oggetto del segreto di Stato e controllo dello stesso da parte dell'autorità giudiziaria ».

GUIDI. Con questo emendamento solleviamo un problema che ha indubbiamente carattere processuale perché interessa l'articolo 352 del codice di procedura penale. Investe però anche l'autonomia della magistratura, e quella del Parlamento. Non esito a dir questo, perché i colleghi ricorderanno che i poteri delle commissioni parlamentari di inchiesta sono collegati al codice di procedura penale. In ogni commissione parlamentare di inchiesta, come i colleghi sanno, ci si può trovare di fronte a qualche funzionario che eccepisce l'articolo 352 del codice di procedura penale.

Per questi motivi sostengo che il nuovo punto proposto è di carattere fondamentale, toccando le nostre prerogative e quelle dell'autorità giudiziaria.

Non c'è dubbio che il modo con cui l'attuale codice ha disciplinato il segreto di Stato ha tutte le caratteristiche proprie dei regimi autoritari. In questa disciplina vediamo un riflesso della concezione secondo cui il segreto di Stato è il *secret du roi*: diventa segreto tutto ciò che vuole l'esecutivo.

Se andiamo a guardare il codice Zanardelli, vediamo che c'era il criterio di una determinazione oggettiva del segreto di Stato: ne formavano oggetto gli stabilimenti militari, i progetti militari, tutto ciò su cui, ovviamente, non si deve indagare.

Non proponiamo di travolgere il segreto di Stato, sia chiaro! Diciamo « determinazione rigorosa in ogni caso dell'oggetto del segreto di Stato », e non già che tale segreto debba essere travolto. Ci rendiamo conto che in ogni regime esiste un'area destinata al segreto di Stato; però la differenza è che in un regime democratico tale segreto è disciplinato da un punto di vista oggettivo, proprio per non lasciare spazio all'arbitrio, mentre in un regime autoritario è segreto di Stato ciò che l'esecutivo dichiara coperto dal segreto di Stato.

L'attuale nostro ordinamento corrisponde a quest'ultima impostazione, che viene ripetuta dalla legge del 1954, manifestamente incostituzionale.

Non starò qui a tediare i colleghi con un argomento che, certamente, è di grandissimo interesse sotto il profilo del diritto pubblico; non starò a dire quali siano gli orientamenti di carattere democratico, e come la ragione del segreto di Stato esista soltanto allorché vi sia una accertata esigenza di un interesse di carattere pubblico. Del resto direi che anche l'articolo 352 del codice di procedura penale è, nella nostra coscienza, largamente superato.

Indubbiamente, rispetto al passato, vi è stata una evoluzione, si sono fatti dei passi avanti; ricordiamo, ad esempio, l'intervento alla

Camera del deputato Moro, il quale sostenne che il solo pubblico ufficiale non può essere destinatario del diritto dello Stato — secondo l'articolo 352 citato, invece, arbitro del segreto di Stato è proprio il pubblico ufficiale —; oggi facciamo un altro passo avanti, dicendo che deve essere il Consiglio dei ministri depositario di tale segreto.

Evidentemente, da tutti è sentita l'esigenza di superare il dettato dell'articolo 352 e credo che una riforma che si rispetti non possa non ignorare questo tema, opponendo che è troppo difficile, che non si può affrontarlo, fingendo addirittura che non esista. Esso invece esiste e, in pratica, attiene all'istituto della testimonianza, del potere e della possibilità del magistrato di penetrare attraverso la cortina del segreto di Stato per raggiungere quei delitti che eventualmente dietro di essa si celano.

Vi è, in materia, anche una giurisprudenza molto interessante. Un giudice di Roma, ad esempio, ha emesso una pregevole sentenza, in cui afferma chiaramente che non può ravvisarsi segreto di Stato quando esso ostacoli la necessità dell'esercizio della difesa e, comunque, quando si tratti di giudicare su di un delitto.

Credo di aver sufficientemente esposto le ragioni che ci inducono a chiedere una riforma dell'articolo 352 del codice di procedura penale sulla base di due principi fondamentali: determinazione rigorosa dello oggetto del segreto di Stato — in modo che non sia consentito, o comunque reso possibile, a qualunque pubblico ufficiale di allargarne l'ambito a proprio arbitrio —; impossibilità di invocarlo quando si tratti di accertare la verità nell'interesse dell'imputato di far luce su certi elementi. Sul piano processuale crediamo che, attualmente, si sia in una situazione assurda, perché quando il magistrato si trova di fronte ad un'eccezione di segreto di Stato, pur trovandola assurda, si deve rivolgere al procuratore della Repubblica, il quale a sua volta informa il ministro di grazia e giustizia, che può anche non rispondere. È questa la migliore prova per dimostrare come il potere esecutivo possa sottrarre alla magistratura una parte delle prove necessarie.

Una riforma di questo genere interessa direttamente anche il Parlamento, perché abbiamo sempre sostenuto che la possibilità di condurre una completa ed esauriente inchiesta parlamentare è condizionata dalla riforma dell'articolo 352 del codice di procedura penale. Con la riforma di questo articolo si dimostrerebbe anche la nostra volontà specifica di voler giungere al fondo di determinate cose.

Il problema va affrontato e non è possibile sostenere il contrario: forse è necessario riflettere ancora un po' su di esso, ma non è assolutamente possibile dare una risposta elusiva.

MANCO. Questo è un problema che fa pensare e che impegna l'attenzione di noi tutti in modo veramente responsabile. Rendiamoci conto che, approvando o respingendo questo emendamento avremo mantenuto o completamente rivoluzionato una situazione che ad alcuni può ancora apparire valida. In altre parole, non è pensabile affrontare e modificare soltanto parzialmente questa materia.

Il collega Guidi si è posto soltanto il problema del segreto di Stato (compreso nel concetto generale di segreto ufficiale) ma, evidentemente, così facendo pone una premessa giuridica e politica anche per la soluzione di tutta un'altra problematica garantita dal codice e che non sappiamo se debba o meno essere modificata.

Io ho forse un concetto più democratico del processo e della stessa vita sociale, perché ritengo che vi sia una menomazione del prestigio parlamentare offrendo solo all'autorità giudiziaria la possibilità di accertare se in determinati casi sia o meno possibile ravvisare un segreto di Stato. Non credo che affidando un problema politico, costituzionale e morale così importante unicamente all'autorità giudiziaria sia possibile risolvere anche l'altro problema, quello del prestigio del Parlamento e dello Stato. Lo Stato, io credo, è rappresentato dal Parlamento prima che dalla giustizia; dal potere legislativo prima che da quello giudiziario.

Non dovrei essere proprio io a difendere questo principio di alta democrazia, anche perché non sono il più legittimato a farlo, proprio per i precedenti storici della ideologia nella quale credo; ma nel momento stesso in cui lo Stato, la società hanno bisogno di una garanzia, affidarla esclusivamente all'autorità giudiziaria mi sembra un errore grandissimo, che non possiamo commettere.

GUIDI. In questa sede ho affrontato il problema soltanto dal punto di vista processuale, e non poteva essere diversamente.

MANCO. Lei però sostiene che il segreto di Stato va affidato al magistrato.

GUIDI. Sì, ma quando vi è un processo...

MANCO. ...perché le esigenze dell'accusa e della difesa sono prioritarie rispetto al segreto di Stato. Ma questo segreto, che per me è segreto della società, della collettività, non può, sia pure per esigenze processuali, non essere affidato al Parlamento che, a mio avviso, è l'unico custode del segreto di Stato.

D'altra parte, mi pare che lo stesso codice Rocco — che, come si è detto, provvedeva alla tutela del segreto d'ufficio in uno Stato autori-

tario — abbia trovato delle eccezioni sia pure attraverso la possibile incriminazione in base all'articolo 372 del codice penale.

Vorrei anche nel nuovo codice mantenere la *ratio* delle disposizioni attualmente vigenti sempre che fosse possibile.

Ma non possiamo, per l'accertamento della verità, per le esigenze dell'accusa e della difesa, consentire che il segreto di Stato sia affidato al magistrato in un pubblico processo, senza che vi siano delle garanzie, per lo meno, di riservatezza.

Se fosse stato presentato un emendamento che avesse previsto alcune garanzie di riservatezza intorno a questo segreto, che finisce per diventare pubblico, si sarebbe potuta approfondire la discussione. Non ritengo che sia possibile far scivolare in una questione di procedura, che dal punto di vista formale sembra essere perfettamente attinente ai nostri lavori, un problema di ordine pubblicistico, di ordine costituzionale, di diritto pubblico, che investe problematiche molto, molto, molto più vaste.

Pur rendendomi conto della volontà di tentare di risolvere questo problema, non credo che i colleghi commissari possano accettare lo emendamento proposto.

Ecco perché, a meno che il testo non venga formulato in maniera diversa, e con diverse finalità, sono decisamente contrario all'emendamento Guidi.

ALESSI. La garanzia data nel nostro codice di procedura penale con l'articolo 352 non è senza copertura, come potrebbe apparire dalla esposizione fatta dal deputato Guidi, accennando al contenuto dell'ultimo comma di questo articolo.

È ben vero che, fino a questo momento, sono i pubblici impiegati, i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, i soli giudici della decisione quanto al riferire o all'omettere di riferire fatti coperti dal segreto di Stato. Però è anche vero che se l'autorità procedente, intesi i motivi e valutate le ragioni, non ritiene che vi sia un interesse pubblico da garantire con il segreto, può procedere per l'articolo 372 del codice penale imputando il teste di reticenza.

Soggiunge, però, l'onorevole Guidi, che l'inizio del processo sarebbe subordinato all'autorizzazione, che dovrebbe pervenire dal ministro di grazia e giustizia, rimanendo così tutto affidato all'arbitrio ed alla discrezione del potere esecutivo.

Ma qui devo dire che il potere esecutivo non può sempre venir considerato come un qualcosa di illegittimo, di sospetto: è un potere costituzionale dello Stato, che ha la sua piena responsabilità. Inoltre non è senza controllo perché, nel regime parlamentare — vuoi con le

interrogazioni, vuoi con le interpellanze, vuoi con le mozioni — si può stabilire se vi siano stati o meno degli abusi. Nel Parlamento c'è una maggioranza, che apprezza i chiarimenti del ministro.

Se poi intendiamo dire che il Parlamento è una cosa inutile, allora è anche inutile che legiferiamo.

È quindi possibile, in Parlamento, attraverso le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, giudicare l'operato del ministro di grazia e giustizia; quanto meno egli è obbligato a chiarire davanti l'Assemblea le ragioni dei suoi provvedimenti e, quindi, i motivi diventano noti e sono perfettamente apprezzabili, in quanto ognuno è posto in grado di dire se l'operato del ministro nel caso specifico era giustificato o meno.

Ecco perché mi pare che l'istituto, così come attualmente è configurato abbia sufficienti garanzie. Occorre non compromettere un interesse pubblico generale così rilevante com'è quello del segreto di Stato, ponendolo alla discrezionalità del giudice per un qualsiasi — magari inutile — procedimento.

FORTUNA, *Relatore*. Mi ricollego a quanto ebbe a dichiarare il deputato Ballardini davanti alla I Commissione affari costituzionali, quando quella commissione dovette dare un parere di costituzionalità sulla proposta di legge per l'inchiesta parlamentare sul Sifar, ed anche, in sostanza, alla proposta di legge su questa stessa materia, che ho avuto l'onore di firmare per conto del mio gruppo che, in sostanza, rappresentò la opportunità di rivedere la normativa vigente.

Sta di fatto che nell'attuale codice di procedura penale esiste una precisa serie di riferimenti per quanto concerne gli adempimenti, le varie tappe secondo le quali si procede nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un segreto di Stato nel corso di un processo.

Se su di un tema così scottante noi non diciamo nulla, questo nostro silenzio al legislatore delegato potrebbe significare una tacita indicazione a riprodurre esattamente una normativa che, francamente, consideriamo insufficiente, e comunque da rivedere.

Penso quindi che sarebbe opportuno introdurre nel testo di questa delega una previsione, anche non specifica, circa la revisione del segreto di Stato senza però imbarcarci nelle sue determinazioni almeno in questa sede. Altrimenti sarebbe come dire che per noi, a questo riguardo, vanno bene le disposizioni del codice attuale.

Per uscire da questa situazione, abbastanza delicata per tutte le parti politiche qui presenti, proporrei di demandare al legislatore delegato una attenta delineazione dell'oggetto del segreto di Stato.

VALIANTE, *Relatore*. Ritengo che una revisione della legge sul segreto di Stato, sia pure limitatamente alla parte utilizzabile in sede di processo penale, non possa essere rimessa al solo Governo, come avviene in sede di legge delega. Su questo argomento, a mio parere, è necessaria una legge formale con tutti i crismi della approvazione da parte del Parlamento.

Io mi faccio carico delle preoccupazioni del collega Fortuna; però non riesco a vedere come si possa, in questa sede, modificare la regolamentazione del segreto di Stato. È necessario oltre che opportuno un dibattito parlamentare, che potrà portare anche alla regolamentazione della normativa in esame. D'altra parte, chiedendo la regolamentazione del segreto di Stato e non del segreto d'ufficio e del segreto professionale, faremmo opera non saggia.

Per questi motivi sono contrario all'accoglimento dell'emendamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è decisamente contrario all'approvazione di questo emendamento, sia per il modo in cui è formulato, sia per la confusione che provoca in ordine ai problemi di diritto sostanziale che vi sono implicati e non risolti. Il Governo, per altro, non ritiene che sia materia da delegare all'esecutivo; occorre che su di essa si pronunci il Parlamento, nella sede idonea.

Il segreto di Stato è inerente all'esistenza stessa dello Stato; è una cosa fondamentale che non può essere rimessa alla discrezione dell'autorità giudiziaria. Non intendo sollevare il problema relativo alla non responsabilità dell'autorità giudiziaria; certo è che, come prevede la Costituzione, se c'è un potere dello Stato che non risponde ad alcuno, un potere incontrollato, questo è il giudiziario. Affidare il segreto all'autorità giudiziaria significa incidere su uno dei canoni fondamentali del nostro Stato. Pertanto, sono decisamente contrario all'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Guidi, Trajna ed altri:

Dopo il punto 40-ter) aggiungere il seguente 40-quater):

« previsione che il vincolo del segreto di Stato cede in ogni caso di fronte alle necessità della difesa e dell'accusa, e nell'ipotesi in cui i fatti per i quali si invoca possano rivestire carattere delittuoso. Determinazione rigorosa in ogni caso dell'oggetto del segreto di Stato e controllo dello stesso da parte della autorità giudiziaria ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

I deputati Guidi, Benedetti ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il punto 44-bis) aggiungere il seguente 44-ter):

« previsione della validità delle prove indiziarie limitatamente ai casi nei quali possano offrire la stessa certezza delle prove dirette ».

GUIDI. Si tratta di una delle questioni di fondo dell'attuale processo. Per la verità, avremmo voluto presentare un emendamento più radicale, escludendo cioè la prova indiziaria. Quando si pone il problema del processo accusatorio, si pone contemporaneamente il problema dell'esclusione della prova indiziaria. Tutta una letteratura in questo senso mi dispensa da una ampia illustrazione.

Ci siamo limitati a presentare un emendamento che tende, quanto meno, a respingere un'interpretazione della prova indiziaria che oggi è divenuta inammissibile. Il codice attuale non prevede la prova indiziaria, ma nella pratica si accetta l'indizio, e gli si finisce con il dare una diversa efficacia probatoria

Vi sono due grandi orientamenti nella giurisprudenza; uno afferma che non è ammissibile una prova indiziaria che non dia la stessa certezza della prova diretta; l'altro afferma che è ammissibile un procedimento di prova indiziaria, purchè dia la probabilità o una forte probabilità di certezza. Siamo, quindi, in presenza di un'affermazione molto grave, per cui la responsabilità dell'imputato non è affidata alla certezza, ma alla probabilità.

In realtà entrambe le soluzioni adottate dalle due correnti sono assurde. La soluzione che chiede alla prova giudiziaria di fungere da prova diretta, pretende qualche cosa di impossibile; la soluzione che sostiene un giudizio fondato sulla probabilità, domanda al magistrato una sentenza di affermazione della responsabilità che deve, viceversa, adagiarsi sulla certezza.

Credo che non possiamo ignorare che la prova è il cuore del processo. Giustamente una serie di giuristi ci hanno criticato per aver ignorato nella scorsa legislatura questo aspetto essenziale. Devo dire con schiettezza che, pur concordando sul fatto che i nostri lavori sulla riforma del codice di procedura penale hanno ignorato il tema della prova giudiziaria, sarebbe ingiusto dire che ignoriamo la prova, perché tutto il processo è stato da noi orientato ai fini della prova; però non vi è dubbio che il tema della prova indiziaria sia assente.

Ecco perché riteniamo di prospettare la questione, almeno per richiamare il legislatore delegato ad una formulazione che affermi in un testo specifico che la prova indiziaria deve avere gli stessi requisiti di certezza della prova diretta. In tal modo non saranno più consentite aberranti

applicazioni del principio della prova indiziaria, che nel relativo procedimento conduce a fondare la responsabilità sulla probabilità.

Siamo di fronte ad una realtà che, purtroppo, esiste e sarebbe grave chiudere gli occhi dinanzi ad essa; ci discosteremmo dall'orientamento che vogliamo perseguire, secondo cui il processo deve esprimere la prova più sicura della responsabilità dell'imputato.

Ritengo che con questo emendamento si colmerebbe una lacuna assai grave che esiste del nostro ordinamento. L'ampiezza del problema avrebbe meritato certamente una discussione più ampia; comunque non sarebbe stato opportuno circondare con il silenzio una questione di tale rilevanza per il nostro ordinamento.

VALIANTE, *Relatore*. Ritengo che l'emendamento ora illustrato dal deputato Guidi sia molto pericoloso, perché attiene all'interpretazione da parte del giudice delle risultanze processuali, quindi ai motivi di formazione del suo libero convincimento. Sono convinto che in materia di prove indiziarie vi debba essere un maggior rigore da parte del giudice, ed auspico che anche la giurisprudenza sia molto più rigorosa; ma non mi sento di inserire in una legge delega di riforma del codice di procedura penale un principio che vincoli il giudice alla considerazione della validità della prova.

ALESSI. Ritorniamo alle vecchie prove formali.

GUIDI. Allora lei, onorevole Valiante, è favorevole all'eliminazione della prova indiziaria.

VALIANTE, *Relatore*. La prova indiziaria non si può eliminare. Si tratta, però, di vedere quale valore possa assumere l'indizio. È indiscutibile che l'indizio può anche essere un elemento del convincimento del giudice, ma è altrettanto discutibile che sull'indizio si basi tutta la responsabilità dell'imputato.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono contrario all'emendamento che pone in discussione una tematica antica. Altro è l'indizio, altro è la prova. A mio avviso non è vero che esistono prove indiziarie e prove non indiziarie. Esiste l'indizio ed esiste la prova; l'indizio non può raggiungere il livello della prova, pertanto sarebbe un controsenso affermare: « validità della prova indiziaria solo nei casi in cui si colleghi alla prova diretta ».

Altra interpretazione, personalmente, non la posso dare. Una cosa è l'indizio, altra cosa è la prova. L'indizio non può mai raggiungere il valore di prova. Sono quindi contrario all'emendamento.

GUIDI. Allora dovremmo dire nel codice che si può condannare per indizi e per prove ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. No, è proprio l'opposto.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo punto proposto dai deputati Guidi, Benedetti ed altri:

Dopo il punto 44-bis) aggiungere il seguente 44-ter):

« previsione della validità delle prove indiziarie limitatamente ai casi nei quali possano offrire la stessa certezza delle prove dirette ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Do lettura del nuovo punto 44-quater) a firma dei deputati Guidi e Benedetti:

Dopo il punto 44-ter) aggiungere il seguente 44-quater):

« previsione di più ampi poteri per la induzione di testi a difesa con esclusione del potere del giudice di rivedere le liste testimoniali ritenute sovrabbondanti ».

GUIDI. Riteniamo che questo nuovo punto, che può sembrare modesto, sia di grande rilievo, perchè dà la possibilità al difensore di introdurre determinate prove.

Vorreiregarvi, ove vi fosse già una normativa precisa su questo tema, di introdurre un riferimento anche generico per indicare al legislatore la necessità di risolvere normativamente il problema.

VALIANTE, *Relatore*. L'emendamento mi sembra precluso dalla votazione del punto 40-bis) che abbiamo già approvato quando ci siamo preoccupati di riformare la questione delle liste testimoniali.

ALESSI. Certamente le è sfuggito che questo argomento è stato da noi già accolto quando votammo il punto credo 40-bis), su proposta del deputato Vassalli, e si stabilì il diritto per l'imputato di introdurre ad ogni prova una controprova.

GUIDI. In tal caso, non insisto su questo nuovo punto in quanto il suo concetto informatore risulta dal punto ricordato dal deputato Alessi.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo punto 44-*quinquies*), a firma dei deputati Sabadini, Coccia ed altri:

Dopo il punto 44-quater) aggiungere il seguente 44-quinquies):

« obbligatorietà della notifica al difensore a pena di nullità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione e ammissibilità del ricorso per cassazione indipendentemente dal tipo di procedimento adottato ».

GUIDI. Nei nostri lavori, non troviamo alcun riferimento al processo di esecuzione. Riteniamo in proposito di introdurre un preciso criterio che preveda a pena di nullità l'obbligo della notifica al difensore del provvedimento del giudice dell'esecuzione e sia ammesso il ricorso per cassazione indipendentemente dal tipo di procedimento adottato.

I colleghi sanno che in questa materia una larga giurisprudenza prevede che, ove si segua la procedura *de plano* o formale, non è consentito il ricorso per cassazione, e il giudice dell'esecuzione può talvolta in determinati casi scegliere la procedura *de plano*. Ecco perché diciamo: « indipendentemente dal tipo di procedimento adottato ».

Ritengo che i due temi contenuti nell'emendamento vadano introdotti nella delega. Siccome la questione attiene alla esecuzione della pena che comporta condanna e limitazione della libertà personale, consentire che l'attuale procedura informale generalmente seguita sottragga la possibilità del ricorso per cassazione, costituisce un grave inconveniente, cui è opportuno porre rimedio.

VALIANTE, *Relatore*. Il problema si riferisce a quei casi dell'esecuzione in cui è interessata soltanto la parte e non anche il difensore, e quando la parte possa non essere in grado di difendersi da eventuali vizi o irregolarità del procedimento esecutivo. Se non vado errato, mi pare di capire che con questo nuovo punto proposto si vuole rendere obbligatoria la notifica di ogni provvedimento che riguardi l'esecuzione anche al difensore.

Da questo punto di vista ritengo ammissibile l'emendamento, ma non so se si sia formulato nel modo migliore.

Per quanto riguarda il diritto di ricorso in cassazione contro i provvedimenti di esecuzione, credo che non vi possano essere dubbi in proposito, in quanto non è contestato il diritto di impugnativa per vizi di legittimità. Direi quindi che l'emendamento potrebbe fermarsi alla prima parte, alla parola « esecuzione », per cui propongo:

Al punto 44-quinquies) sopprimere le parole:

« e ammissibilità del ricorso per cassazione indipendentemente dal tipo di procedimento adottato ».

GUIDI. Sono lieto che la prima parte sia accolta dal relatore e mi riservo di riproporre la seconda in Assemblea, per cui prego di non metterla in votazione, per non pregiudicarla con un voto contrario. Annuncio, quindi, di ritirarla.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono favorevole all'approvazione della prima parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Guidi ha ritirato la seconda parte del suo nuovo punto.

Do lettura del nuovo punto 44-*quinquies*) nel seguente testo:

« obbligatorietà della notifica al difensore, a pena di nullità, dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

I deputati Benedetti e Sabatini propongono il seguente nuovo punto:

Dopo il punto 34) aggiungere il seguente 34-bis):

« introduzione nel processo del certificato di rito relativo all'imputato, alla parte offesa e al responsabile civile ed ai testimoni e acquisizione di ogni elemento utile a valutare le personalità delle parti e dei testi stessi ».

BENEDETTI. Lo ritiro, riservandomi di presentarlo all'Assemblea.

PRESIDENTE. I deputati Taormina, Pellegrino, Benedetti e Tucari hanno proposto il seguente nuovo punto:

Dopo il punto 28-bis) aggiungere il seguente 28-ter):

« divieto della sospensione della liberazione dell'imputato in caso di impugnativa del pubblico ministero avverso la concessione della libertà provvisoria ».

VALIANTE, *Relatore*. Allo stato della legislazione il problema sollevato con questo emendamento è importantissimo, ma nella nuova economia del processo casi di questo genere saranno veramente eccezionali, visto che tutto il problema della libertà è incentrato sulle esigenze processuali. Assolte queste esigenze, automaticamente viene meno la possibilità di mantenere la carcerazione. Nessun problema, quindi, circa l'intervento del pubblico ministero.

Il caso può ipotizzarsi soltanto, ed in via eccezionale, per la liberazione di coloro che sono carcerati per gravi ragioni di allarme sociale: si tratta però di casi talmente eccezionali, se non unici, che non mi sembra

valga la pena di inserire questo principio nella legge delega. Sono però pronto ad accettare in Assemblea un ordine del giorno che auspichi — fino a quando vigerà l'ordinamento attuale — che il pubblico ministero non frapponga ostacoli del genere o, comunque, che l'impugnativa non abbia efficacia sospensiva della liberazione. All'emendamento, però, e per le ragioni indicate, sono contrario.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo punto proposto dai deputati Taormina, Pellegrino, Benedetti e Tuccari.

Dopo il punto 28-bis) aggiungere il seguente 28-ter):

« divieto della sospensione della liberazione dell'imputato in caso di impugnativa del pubblico ministero avverso la concessione della libertà provvisoria ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Passiamo al punto 50). Ne do lettura:

« coordinamento organico di tutte le norme del codice di procedura penale con i criteri e i principi sopra enunciati ».

Il deputato Riz ha proposto il seguente emendamento.

« Sopprimere il punto 50) ».

RIZ. Questo punto mi sembra per un verso inutile e per un altro addirittura inammissibile.

Inutile in quella parte in cui si fa riferimento ad un coordinamento con i criteri ed i principi enunciati, essendo già stato detto chiaramente nell'articolo 1 e all'inizio dell'articolo 2. Inammissibile, invece, nella parte in cui parla di coordinamento con le norme del codice di procedura penale, attualmente in vigore, in quanto non stiamo facendo una « novella », ma un codice nuovo.

VALIANTE, *Relatore*. In questo disegno di legge di delega ci siamo sforzati di precisare i principi ed i criteri direttivi per quella parte che si differenzia dal codice vigente, e abbiamo inteso sottolineare la nostra volontà di un codice del tutto nuovo. È ovvio che con ciò non abbiamo redatto l'intero nuovo codice: gli istituti che non abbiamo modificato

intendiamo che rimangano in vigore se e in quanto compatibili con i princìpi ed i criteri approvati. Quindi va chiaramente indicato anche il principio del coordinamento.

FORTUNA, *Relatore*. Propongo il seguente emendamento.

Sostituire il punto 50) con il seguente:

« coordinamento organico del nuovo codice di procedura penale con i criteri e i princìpi sopra indicati ».

VALIANTE, *Relatore*. Il criterio è diverso: si tratta del coordinamento dei princìpi da noi approvati con quelli non abrogati del codice di procedura penale.

FORTUNA, *Relatore*. Il legislatore delegato deve fare un nuovo codice di procedura penale; noi abbiamo indicato i princìpi fondamentali in base ai quali il legislatore delegato compirà la propria opera.

VALIANTE, *Relatore*. Allora il nuovo codice va fatto sulla base di questi princìpi ?

FORTUNA, *Relatore*. È chiaro; però, dal momento che quanto da noi indicato è solo una serie di princìpi, le singole norme e tutti gli istituti del nuovo codice dovranno esservi coordinati.

ALESSI. Qui si tratta di un nuovo codice, e non di una «novella». Se dovesse rimanere la struttura del vecchio codice, con delle semplici modificazioni, andrebbe conservato tutto quello che non è stato abrogato.

Noi, viceversa, abbiamo inteso che il legislatore delegato, in base ai princìpi indicati, elabori un nuovo codice per cui sarà il legislatore delegato che completerà e istituti e norme singole.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Abbiamo già detto che è nostro intendimento che il legislatore delegato faccia un nuovo codice di procedura penale, secondo questi princìpi.

Ma, per quanto riguarda gli istituti ai quali non ci siamo riferiti, vogliamo che siano mantenuti, inalterati, nello stesso modo in cui oggi sono configurati, oppure intendiamo che siano mutati *ad libitum* del legislatore delegato ? Il legislatore delegato può ritenersi libero di modificare come crede quei punti per i quali non gli abbiamo dettato dei criteri ? Fino a che punto ?

Per non creare perplessità, direi di sopprimere il punto 50).

FORTUNA, *Relatore*. Il problema è che non rimanga questo cadavere nell'armadio della Commissione.

LA LOGGIA. L'argomento è già stato trattato ed il problema è stato risolto con la approvazione dell'articolo 1, che dice che il Governo è delegato a emanare un «nuovo testo del codice di procedura penale», cioè un testo integrale, che si uniformi ai principi da noi indicati.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Riz:

« *Sopprimere il punto 50) ».*

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del punto 50).

(Non è approvato).

L'emendamento Riz è stato, quindi, accolto ed il punto 50) viene soppresso.

I deputati Granzotto e Cacciatore hanno proposto il seguente nuovo punto:

Dopo il punto 50) aggiungere il seguente 50-bis):

« assicurazione all'imputato di una effettiva difesa sin dai primi atti del procedimento, anche se non disponga dei mezzi per nominare un difensore di fiducia ».

GRANZOTTO. Questo è un problema della cui importanza ci rendiamo tutti conto. L'obiezione che mi può essere fatta è che non è questa la sede adatta per trattarlo, perchè implica questioni diverse e complesse.

Chiederei, tuttavia, una presa di posizione della Commissione in relazione all'impegno di esaminare e risolvere in altro momento questo problema.

PRESIDENTE. C'è un progetto di legge a questo proposito.

FORTUNA, *Relatore*. Comunque, questo è un argomento tipico per un ordine del giorno.

GRANZOTTO. Non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Abbiamo così terminato l'esame di tutti i punti dell'articolo 2. Prima di dare lettura dell'intero articolo 2, nella se-

quenza con cui i singoli punti sono stati approvati dalla Commissione, se non vi sono osservazioni, ritengo che possa restare stabilito che i due relatori, cioè i deputati Valiante e Fortuna, sono autorizzati a procedere al coordinamento formale di tutto l'articolo con facoltà di dare un più esatto collocamento logico ai singoli punti.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo, con l'eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

3) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento;

4) adozione del metodo orale;

5) non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute;

6) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali;

7) abolizione della assoluzione per insufficienza di prove;

7-bis) abolizione delle formule finali di assoluzione;

7-ter) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per la riparazione o per il risarcimento del danno, salvo che escluda la sussistenza del fatto, o la sua illiceità, o la responsabilità dell'imputato;

7-quater) vincolo del giudice civile, adito per la riparazione o per il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e della responsabilità dell'imputato;

7-quinquies) statuizione che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile;

8) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per la riparazione e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

9) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità;

10) attribuzione al giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, del potere di assegnare alla parte civile, con provvedimento costituente titolo esecutivo, una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;

11) concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento di cui al punto 10);

13) determinazione della competenza per materia tenendo conto, oltre che del criterio quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato; competenza della corte di assise per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino;

14) disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa;

23) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;

27) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento di specifiche indagini;

39) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

49) adeguamento al mutato valore della moneta dei limiti di valore previsti dal vigente codice;

15) ammissibilità della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con enunciazione di norme che predeterminino i criteri di scelta del nuovo giudice; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione;

18) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

16) attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga;

17) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione;

16-bis) divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato;

24) potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitate esclusivamente alla esigenza della formulazione della

imputazione, avvalendosi ove occorra della polizia giudiziaria, che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti;

22) obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro e non oltre quaranta giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, oppure il giudizio immediato, ovvero la istruzione;

22-bis) obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione del capo di imputazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona offesa l'avviso di richiesta di archiviazione;

19) previsione di richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato ove non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria;

34) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;

21) attribuzione al giudice istruttore del compimento di atti di istruzione al solo fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato, ovvero se sia necessario il dibattimento;

25) potere del giudice istruttore di compiere soltanto gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli indispensabili chiesti dall'imputato, per stabilire se si debba proscioglierlo o se invece si debba rinviarlo a giudizio;

26) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali;

31) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonché negli esperimenti giudiziari e nelle perizie; e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali;

32) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio;

33) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria;

36) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento;

35) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento; garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio;

44) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità di disporre e di acquisire, in ogni stato e grado del giudizio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto;

28) previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere. Possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto che determina particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza. Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti;

29) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale, quando ricorrono le stesse ragioni di cui al numero precedente;

30) determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia, fino alla conclusione del giudizio di prima istanza, in nessun caso potrà superare i due anni;

38-*bis*) obbligo del giudice del dibattimento di assumere le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

40) esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore che decidono immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il pretore possono indicare alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità;

41) divieto di lettura nel dibattimento di atti istruttori, con eccezione di quelli compiuti in base al n. 31) e, solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni;

42) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data; decorrenza del termine dell'impugnazione dalla data dell'ultima notifica a tutte le parti dell'avviso di deposito del provvedimento;

42-*bis*) riconoscimento del diritto di impugnazione all'imputato assolto che ne abbia interesse;

45) ammissibilità di nuovi motivi dell'impugnazione;

38) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio dell'istruttoria, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere, al tribunale in camera di consiglio, una proroga di tre mesi della custodia in carcere dell'imputato; se non vi provvede, o decorso quest'ultimo termine, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato;

43) ammissibilità dell'impugnazione anche della parte civile per la motivazione delle sentenze nei procedimenti per diffamazione o ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova;

46) obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, se una parte ne faccia richiesta, e nei limiti dalla stessa indicati; ammissibilità dell'assunzione di nuove prove;

46-*bis*) parità tra il pubblico ministero e l'imputato in ordine all'eventuale appello incidentale;

48) giurisdizionalizzazione del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti;

48-*ter*) riparazione dell'errore giudiziario;

48-*quater*) precedenza assoluta delle notificazioni degli atti processuali penali relativi alla fase delle indagini preliminari, o dell'istruttoria, o del giudizio;

47) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili, non punibili, o punibili con sanzioni di minore gravità; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo;

44-*octies*) necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla cassazione;

40-*bis*) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento;

40-*ter*) eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa;

44-*quinquies*) obbligatorietà della notifica al difensore, a pena di nullità, dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

L'articolo 3 è stato già approvato.

Do ora lettura dell'articolo 4 del disegno di legge:

« È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per d'attuazione della presente legge ».

La V Commissione bilancio ha proposto di sostituire la espressione « dal 1968 al 1970 » con l'altra « dal 1969 al 1971 », per evidenti motivi.

Do lettura dell'articolo 4 del disegno di legge con la modifica suggerita dalla Commissione bilancio:

« È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1971, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di

indagini, studi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per gli anni 1968 e 1969 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Anche per questo articolo la V Commissione bilancio propone una modifica, e cioè dire, anzichè « si provvede per gli anni 1968 e 1969 », « si provvede per l'anno 1969 », in quanto solo per quest'anno risulta accantonata la spesa nel fondo globale.

Do lettura del testo dell'articolo 5 con la modifica proposta dalla Commissione bilancio:

« Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per l'anno 1969 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Desidero ringraziare tutti i colleghi, dai relatori ai singoli commissari, al rappresentante del Governo e scusarmi se, all'inizio di queste mie funzioni, ho avuto qualche intemperanza, dettata solo dal desiderio di costruire qualche cosa.

Ho l'impressione che la vostra opera sia stata veramente fertile e provvida, e mi auguro che essa trovi il consenso che merita in Aula.

La Commissione dà mandato ai deputati Valiante e Fortuna di stendere la relazione di maggioranza.

Faranno parte del Comitato dei nove, come Presidente, Bucalossi, Presidente della Commissione; i relatori Valiante e Fortuna ed i deputati Alessi, Guidi, Benedetti, Granzotto, Vassalli e Manco.

GUIDI. Signor Presidente, ci riserviamo di presentare una relazione di minoranza.

GRANZOTTO. Mi riservo di presentare relazione di minoranza.

ALESSI. Signor Presidente, desidero ringraziarla — e credo non solo a mio nome, ma a nome di tutti i colleghi — ed esprimere, francamente e sinceramente, il nostro apprezzamento per le sue cortesi parole, che premiano il nostro lavoro, che è stato veramente responsabile e assiduo.

Ma ci permetta anche di congratularci con lei per la sua direzione, che è stata ferma, sollecitatoria, decisa, e che è riuscita, soprattutto, a sveltire i nostri lavori, magari con qualche punta di rigore, ma di un rigore amabilmente somministrato, con il suo buon spirito, che di tanto in tanto ha anche spezzato la monotonia e la gravezza dei nostri lavori.

Ci auguriamo che i lavori della nostra Commissione possano sempre procedere con lo stesso ritmo e fecondità.

Le stesse parole ci sia permesso rivolgere al Governo, così aperto verso le nostre richieste, le nostre esigenze, superando i punti di contrasto a tal limite che possiamo dire di non esserci quasi mai scontrati.

GUIDI. Signor Presidente, l'ora non consente un lungo discorso; e del resto i colleghi hanno già dato esempio con i loro brevi interventi.

Desidero associarmi ai ringraziamenti per la sua direzione che in alcuni momenti è stata dettata da tempi assai serrati. Ma quando la fatica è superata, si è spinti a considerare con gratitudine quanto è stato fatto e abbiamo, ormai, alle spalle almeno uno dei compiti a noi assegnati.

Restano — lo diciamo con schiettezza — le nostre riserve fondamentali sui punti nodali del processo. E' inutile ripeterli, perchè li conoscete: il pubblico ministero, la cassazione, le indagini preliminari; sono i punti centrali, per i quali l'alternativa che abbiamo proposto resta intatta e valida.

Non v'è dubbio che ci siamo mossi proponendo soluzioni alternative avanzate; non abbiamo rinunciato anche a soluzioni intermedie, né a dare il nostro contributo per il miglioramento anche dell'attuale stesura del testo. Ringrazio i relatori, e credo che questa discussione sia stata un esempio di collaborazione, pur nelle diverse posizioni e nelle radicali alternative, che restano intatte.

MANCO. Signor Presidente, vorrei associarmi a quanto è stato detto, ribadendo le riserve che ho già espresse nel corso del dibattito e che saranno inserite in una modestissima relazione di minoranza, che avrò l'onore di presentare alla Camera. Le devo, signor Presidente, per debito personale, una dichiarazione di pienissima solidarietà per le sue eccezionali capacità di dirigere il dibattito in questa Commissione. Parlo di debito personale, perchè fui il solo, sia pure scherzosamente, a non condividere la sua presidenza; occorre quindi che conservi la mia lealtà, smentendo la mia precedente affermazione, che era frutto di non consapevolezza e di non conoscenza delle sue capacità. Lei ha dimostrato di essere non soltanto un ottimo presidente, ma anche una persona perspicace e capace di approfondire temi giuridici che andavano anche oltre le sue normali competenze. Le siamo molto grati e siamo convinti che i nostri lavori andranno sempre meglio.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ringrazio tutta la Commissione per il lavoro che ha compiuto, notevole e complesso, ed esprimo la devozione più affettuosa al Presidente. Desidero aggiungere il mio apprezzamento — per quanto non abbia titolo per farlo — per la maniera in cui è stata diretta questa discussione. La pazienza, il distacco, l'intelligenza manifestati dal Presidente mi hanno veramente colpito. Ho scoperto che non è vero che il medico sia uno scienziato diverso dagli altri e come qualsiasi scienziato, applicando i suoi metodi di ricerca alla materia giuridica, formuli immediatamente le soluzioni idonee. È stata molto interessante questa vicinanza di persone dedite allo studio scientifico che, sia pure in diversi campi, usano gli stessi criteri. Desidero, quindi, ringraziare il Presidente dal profondo del cuore, sperando che in Aula ci sia sempre vicino come lo è stato in questa occasione.

Desidero ringraziare gli onorevoli relatori, Valiante e Fortuna; in particolare il deputato Valiante, che già nella scorsa legislatura diede un contributo notevolissimo ai lavori sulla legge delega, contributo intelligente, maturato da esperienza profonda e da dottrina ben salda. Ringrazio il deputato Fortuna, anche se vi sono stati tra noi momenti di divergenza di posizioni, che non hanno tuttavia esclusa la concordanza di vedute sulla sostanza. È stato bello vedere come la maggioranza abbia raggiunto posizioni concordi, non imposte, ma trovate dall'interno attraverso una libera ricerca. Ringrazio quindi tutti i rappresentanti della maggioranza.

Aggiungo un ringraziamento per le opposizioni, che hanno dato un contributo validissimo ai lavori della Commissione. Ognuno ha mantenuto le proprie posizioni, nè poteva essere altrimenti, ma vi è stata una ricer-

ca autentica delle soluzioni migliori, più idonee alla società che sta cambiando. Questo è un segno che anche nella democrazia si può raggiungere un punto d'incontro nella ricerca della verità. Ho visto qui una convergenza che mi ha dato la sensazione di come su certi temi si possa raggiungere punti concordi con piena adesione di tutte le parti politiche.

Ringrazio il segretario per la sua solerzia e tutti gli stenografi.

PRESIDENTE. La seduta è tolta.

La seduta termina alle 20.